



Bollettino mensile
Anno VII - n. 7/2012

Publicato il 31 agosto 2012

ISVAP (Legge 12 agosto 1982, n.576 e successive modificazioni ed integrazioni)

Registrazione presso il Tribunale di Roma n. 278/2006 del 14 luglio 2006

Direzione e Redazione presso l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo -
Servizio Rapporti Internazionali e Studi
Via del Quirinale, 21 - 00187 ROMA
Centralino 06/42133.1
Fax Sezione Studi 06/42133.735
e-mail: Sezione.Studi@isvap.it
Direttore Responsabile Dr. Fausto PARENTE

Indice

1. ATTIVITA` REGOLAMENTARE ISVAP	1
1.1 REGOLAMENTI	3
Regolamento n. 43 del 12 luglio 2012 Regolamento concernente l'attuazione delle disposizioni in materia di criteri di valutazione dei titoli di debito emessi o garantiti da stati dell'Unione Europea introdotte dal Decreto Legge 29 Dicembre 2011, n. 216, convertito con legge 24 febbraio 2012, n. 14 che ha modificato il Decreto Legge 29 novembre 2008, n.185 contenente misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione ed imprese convertito con legge 28 gennaio 2009, n. 2.....	3
2. ATTIVITA` PROVVEDIMENTALE ISVAP	15
2.1 PROVVEDIMENTI DI CARATTERE GENERALE	17
Provvedimento n. 2992 del 18 Luglio 2012 Modifiche e integrazioni al regolamento n. 36 del 31 gennaio 2011 concernente le linee guida in materia di investimenti e di attivi a copertura delle riserve tecniche di cui agli articoli 38, comma 2, 39, comma 3, 40, comma 3, 42, comma 3 e 191, comma 1, lettera d) del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 ed al Regolamento n. 33 del 10 marzo 2010 concernente l'accesso e l'esercizio dell'attività di riassicurazione di cui ai titoli V, VI, XIV, XVI del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209.	17
Provvedimento n. 2993 del 18 luglio 2012 Proroga del mandato dei componenti della seconda sezione del Collegio di garanzia sui procedimenti disciplinari.	22
2.2 PROVVEDIMENTI RIGUARDANTI SINGOLE IMPRESE	24
Provvedimento n. 2988 del 2 luglio 2012 Societatea de Asiguraare Reasiguraare City Insurance S.A. con sede in Romania – Divieto di stipulare nuovi contratti in regime di libera prestazione di servizi nel territorio della Repubblica Italiana.	24
Provvedimento n. 2989 del 6 luglio 2012 Decadenza dall'autorizzazione all'esercizio dell'attività assicurativa nel ramo 1. Infortuni di Coface Compagnia di Assicurazioni e Riassicurazioni S.p.A., con sede in Milano.	30
Provvedimento n. 2995 del 26 luglio 2012 Autorizzazione della fusione per incorporazione di Iniziative Sviluppo Immobiliare – ISIM S.p.A., Prunus S.p.A., ed Heracles Immobiliare S.r.l., con sede in Trieste, in Alleanza Toro S.p.A., con sede in Torino.	31
2.3 PROVVEDIMENTI AI SENSI DELL'ART. 79 DEL D.LGS 7 SETTEMBRE 2005, N. 209	33
Autorizzazione ad Assicurazioni Generali S.p.A. ad assumere una partecipazione di controllo nel capitale sociale di IG BCE Mitglieder-Service GmbH.	33
3. PROVVEDIMENTI SANZIONATORI.....	35
3.1 SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE: ORDINANZE	37
3.2 ESITI DEI RICORSI AVVERSO LE SANZIONI	81
Sentenza del Tribunale Amministrativo per il Lazio, Sezione Prima n. 6464/2012	81

4. BILANCIO ISVAP	89
5. ATTI COMUNITARI DI INTERESSE PER IL SETTORE ASSICURATIVO	115
5.1 SELEZIONE DALLA GAZZETTA UFFICIALE DELL'UNIONE EUROPEA.....	117
6. ALTRE NOTIZIE.....	119
6.1 MODIFICHE STATUTARIE	121
Aumento del capitale sociale di Arca Assicurazioni S.p.A., con sede in Verona.....	121
6.2 TASSO DI INTERESSE GARANTIBILE NEI CONTRATTI RELATIVI AI RAMI VITA	122
Determinazione dei tassi massimi di interesse da applicare ai contratti dei rami vita espressi in euro che prevedono una garanzia di tasso di interesse.....	122

1. ATTIVITA`
REGOLAMENTARE
ISVAP

1.1 REGOLAMENTI

Regolamento n. 43 del 12 luglio 2012

Regolamento concernente l'attuazione delle disposizioni in materia di criteri di valutazione dei titoli di debito emessi o garantiti da stati dell'Unione Europea introdotte dal Decreto Legge 29 Dicembre 2011, n. 216, convertito con legge 24 febbraio 2012, n. 14 che ha modificato il Decreto Legge 29 novembre 2008, n.185 contenente misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione ed imprese convertito con legge 28 gennaio 2009, n. 2.

L'ISVAP

VISTA la legge 12 agosto 1982, n. 576, e le successive modificazioni ed integrazioni, recante la riforma della vigilanza sulle assicurazioni;

VISTO il decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 173, e le successive modificazioni e integrazioni, recante l'attuazione della direttiva 91/674/CEE in materia di conti annuali e consolidati delle imprese di assicurazione;

VISTO il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e le successive modificazioni e integrazioni, recante il Codice delle Assicurazioni Private;

VISTO il decreto legge 29 novembre 2008, n. 185 recante misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione ed imprese e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale, convertito in legge 28 gennaio 2009, n. 2, come modificato dal decreto legge n. 216 del 29 dicembre 2011, convertito in legge 24 febbraio 2012, ed in particolare l'articolo 15, commi 15 quater, 15 quinquies, 15 sexies, 15 septies e 15 octies, che considerata l'eccezionale e prolungata situazione di turbolenza dei mercati finanziari, introduce la facoltà per le imprese del settore assicurativo di valutare i titoli di debito emessi o garantiti da Stati dell'Unione Europea non destinati a permanere durevolmente nel loro patrimonio in base al loro valore d'iscrizione così come risultante dall'ultimo bilancio o, ove disponibile, dall'ultima relazione semestrale regolarmente approvati anziché al valore desumibile dall'andamento dei mercati, fatta eccezione per le perdite di carattere durevole, ed introduce altresì la facoltà per le imprese di cui all'articolo 210 commi 1 e 2 del Codice delle Assicurazioni Private di tener conto, ai fini della verifica della solvibilità corretta, del valore di iscrizione nel bilancio individuale dei titoli di debito emessi o garantiti da Stati dell'Unione Europea destinati a permanere durevolmente nel patrimonio, attribuendo all'ISVAP il compito di disciplinare con regolamento le relative modalità e condizioni di attuazione;

VISTO il decreto legge 6 luglio 2012, n. 95 concernente disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini ed, in particolare, l'art. 13, comma 28;

adotta il seguente:

REGOLAMENTO

INDICE

Titolo I

Disposizioni di carattere generale

- Art. 1 (Fonti normative)
- Art. 2 (Definizioni)
- Art. 3 (Ambito di applicazione)

Titolo II

Esercizio della facoltà di valutare i titoli di debito emessi o garantiti da Stati dell'Unione Europea non destinati a permanere durevolmente nel patrimonio dell'impresa ad un valore diverso da quello di mercato alla data di riferimento e connessa disciplina degli strumenti di vigilanza prudenziale

- Art. 4 (Modalità di esercizio della facoltà)
- Art. 5 (Riserva indisponibile)
- Art. 6 (Attivi a copertura delle riserve tecniche)
- Art. 7 (Margine di solvibilità)
- Art. 8 (Margine di solvibilità corretta e solvibilità dell'impresa controllante)
- Art. 9 (Informativa di vigilanza)

Titolo III

Esercizio della facoltà di valutare i titoli di debito emessi o garantiti da Stati dell'Unione Europea destinati a permanere durevolmente nel patrimonio dell'impresa, ai fini delle verifiche di solvibilità corretta, al valore di iscrizione nel bilancio individuale delle imprese di assicurazione

- Art. 10 (Facoltà di valutazione dei titoli emessi o garantiti da Stati dell'Unione Europea durevoli)
- Art. 11 (Modalità e condizioni di esercizio della facoltà)
- Art. 12 (Informativa di vigilanza)

Titolo IV

Poteri dell'ISVAP

- Art. 13 (Strumenti di vigilanza prudenziale a fini di stabilità)

Titolo V

Disposizioni finali

Art. 14 (Modifiche ai Regolamenti ISVAP n. 18 del 12 marzo 2008 e n.19 del 14 marzo 2008)

Art. 15 (Abrogazioni)

Art. 16 (Pubblicazione)

Art. 17 (Entrata in vigore)

Allegato 1	Elenco titoli ed effetti sulla solvibilità individuale
Allegato 2	Elenco titoli ed effetti sulla solvibilità corretta
Allegato 3	Prospetto dimostrativo del margine di solvibilità rami vita
Allegato 4	Prospetto dimostrativo del margine di solvibilità rami danni
Allegato 5	Allegato A bis – schemi
Allegato 6	Allegato A bis – istruzioni di compilazione

Titolo I

Disposizioni di carattere generale

Art. 1

(Fonti normative)

1. Il presente Regolamento è adottato ai sensi dell'articolo 15 (riallineamento e rivalutazione volontari di valori contabili), commi 15 quater, 15 quinquies, 15 sexies, 15 septies e 15 octies del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185 contenente misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione ed imprese e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale convertito in legge 28 gennaio 2009, n. 2, come modificato dal decreto legge n. 216 del 29 dicembre 2011, convertito in legge 24 febbraio 2012, n. 14.

Art. 2

(Definizioni)

1. Ai fini del presente Regolamento si intende per:
 - a) "attivi a copertura": le attività ammissibili a copertura delle riserve tecniche ai sensi del titolo III, capo III, e dell'articolo 65 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, recante il Codice delle Assicurazioni Private;
 - b) "attività finanziarie disponibili per la vendita": investimenti compresi nella voce 4.5 dello Stato Patrimoniale Consolidato - Attività di cui all'allegato 5 al Regolamento ISVAP n. 7 del 13 luglio 2007;

- c) “data di riferimento”: il 31 dicembre per il bilancio ed il 30 giugno per la relazione semestrale;
- d) “decreto”: il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, recante il Codice delle Assicurazioni Private;
- e) “decreto legge anticrisi”: il decreto legge 29 novembre 2008, n. 185 recante misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione ed imprese e per ridisegnare in funzione anticrisi il quadro strategico nazionale, convertito in legge 28 gennaio 2009, n. 2, come modificato dal decreto legge n. 216 del 29 dicembre 2011, convertito in 24 febbraio 2012, n. 14;
- f) “impresa di assicurazione italiana”: la società avente sede legale in Italia e la sede secondaria in Italia di impresa di assicurazione o riassicurazione avente sede legale in uno Stato Terzo, autorizzata all’esercizio delle assicurazioni o delle operazioni di cui all’articolo 2 del decreto o della riassicurazione;
- g) “ISVAP” o “Autorità”: l’Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo;
- h) “organo amministrativo”: il consiglio di amministrazione o, nelle imprese che hanno adottato il sistema di cui all’articolo 2409 *octies* del codice civile, il consiglio di gestione ovvero, per le sedi secondarie, il rappresentante generale;
- i) “organo di controllo”: il collegio sindacale o, nelle imprese che hanno adottato il sistema di cui all’articolo 2409 *octies* del codice civile, il consiglio di sorveglianza o il comitato per il controllo sulla gestione;
- j) “principi contabili internazionali”: i principi contabili internazionali e le relative interpretazioni adottati secondo la procedura di cui all’articolo 6 del Regolamento CE n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 luglio 2002;
- k) “patrimonio libero”: le attività nel patrimonio dell’impresa non destinate a copertura delle riserve tecniche;
- l) “titoli di Stato UE durevoli”: investimenti in titoli di debito emessi o garantiti da Stati dell’Unione Europea compresi nella classe C.III dello Stato Patrimoniale Attivo di cui all’allegato 1 al Regolamento ISVAP n. 22 del 4 aprile 2008, destinati a permanere durevolmente nel patrimonio dell’impresa e come tali classificati nel portafoglio ad utilizzo durevole alla data di riferimento;
- m) “titoli di Stato UE non durevoli”: investimenti in titoli di debito emessi o garantiti da Stati dell’Unione Europea compresi nella classe C.III dello Stato Patrimoniale Attivo di cui all’allegato 1 al Regolamento ISVAP n. 22 del 4 aprile 2008, non destinati a permanere durevolmente nel patrimonio dell’impresa e come tali presenti nel portafoglio ad utilizzo non durevole alla data di riferimento;
- n) “valore approvato”: il valore risultante dall’ultimo - rispetto alla data di riferimento - bilancio di esercizio o relazione semestrale approvato ai sensi del Regolamento ISVAP n. 22 del 4 aprile 2008;
- o) “valore di iscrizione nel bilancio individuale”: il valore risultante dal bilancio di esercizio ai sensi del Regolamento ISVAP n. 22 del 4 aprile 2008;
- p) “verifiche di solvibilità corretta”: il margine di solvibilità corretta di cui all’articolo 217 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 nonché, ove applicabile, il test di solvibilità della controllante di cui all’articolo 218 del medesimo decreto.

Art. 3

(Ambito di applicazione)

1. I Titoli II, IV e V del presente Regolamento si applicano alle imprese di assicurazione e di riassicurazione con sede legale nel territorio della Repubblica italiana e alle sedi

secondarie in Italia di imprese di assicurazione e di riassicurazione aventi sede legale in uno Stato terzo che, in base all'articolo 91, comma 2, del decreto, redigono il bilancio di esercizio in conformità al decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 173.

2. I Titoli III, IV e V del presente Regolamento si applicano alle imprese sotto indicate che, ai fini delle verifiche di solvibilità corretta utilizzano, ai sensi del Regolamento ISVAP n. 18 del 12 marzo 2008, il metodo del bilancio consolidato redatto in conformità ai principi contabili internazionali:
 - a) imprese di assicurazione italiane che sono controllanti o partecipanti in almeno un'impresa di assicurazione, in un'impresa di assicurazione avente sede legale in uno Stato terzo o in un'impresa di riassicurazione;
 - b) imprese di assicurazione italiane che sono controllate da un'impresa di partecipazione assicurativa, da un'impresa di assicurazione avente sede legale in uno Stato terzo o da un'impresa di riassicurazione;
 - c) imprese di assicurazione italiane che sono controllate da una società di partecipazione finanziaria mista di cui all'articolo 1, lettera v), del decreto legislativo n. 142 del 30 maggio 2005, che sia un'impresa capogruppo di un conglomerato finanziario a prevalente attività assicurativa;
 - d) sedi secondarie in Italia di imprese di assicurazione e riassicurazione aventi sede legale in uno Stato terzo e che sono controllanti o partecipanti in almeno un'impresa di assicurazione, in un'impresa di assicurazione avente sede legale in uno Stato terzo o in un'impresa di riassicurazione.

Titolo II

Esercizio della facoltà di valutare i titoli di debito emessi o garantiti da Stati dell'Unione Europea non destinati a permanere durevolmente nel patrimonio dell'impresa ad un valore diverso da quello di mercato alla data di riferimento e connessa disciplina degli strumenti di vigilanza prudenziale

Art. 4

(Modalità di esercizio della facoltà)

1. Considerata l'eccezionale e prolungata situazione di turbolenza dei mercati finanziari, l'impresa di cui all'art. 3, comma 1, che, ai sensi dell'articolo 15 quater del decreto legge anticrisi, esercita la facoltà di valutare i titoli di Stato UE non durevoli all'ultimo valore approvato, ovvero, per i titoli non presenti nel portafoglio a tale data, al costo d'acquisizione, salvo perdite di carattere durevole, verifica la coerenza dell'esercizio di tale facoltà con la struttura degli impegni in essere e le scadenze dei relativi esborsi.
2. La facoltà di cui al comma 1 può essere esercitata in relazione a singoli titoli il cui valore di mercato alla data di riferimento sia inferiore all'ultimo valore approvato ovvero al costo d'acquisizione.
3. L'organo amministrativo dell'impresa in sede di delibera di approvazione del progetto di bilancio, ovvero della relazione semestrale, approva anche una relazione separata, sottoscritta dal responsabile della funzione di *Risk Management*, che attesti la coerenza delle scelte effettuate ai sensi del comma 1, completa di una situazione previsionale dei flussi di cassa dell'esercizio successivo.
4. La relazione di cui al comma 3, predisposta su base mensile, contiene l'analisi quantitativa

degli importi dei pagamenti e degli incassi attesi e l'illustrazione dei valori desumibili dall'andamento dei mercati relativi ai titoli di Stato UE non durevoli per i quali la facoltà è esercitata. Tale relazione è redatta utilizzando ipotesi prudenziali nella stima dei flussi attesi ed è accompagnata da analisi di sensitività atte a verificare la coerenza delle scelte effettuate anche in ipotesi di scenari stressati.

5. La relazione di cui al comma 3 è trasmessa all'organo di controllo per le eventuali osservazioni nel termine di cui all'articolo 2429, comma 1, del codice civile o, per la relazione semestrale, nel termine di cui all'articolo 11 del Regolamento ISVAP n. 22 del 4 aprile 2008.
6. L'impresa riporta nella nota integrativa al bilancio d'esercizio, di cui all'allegato 2 al Regolamento ISVAP n. 22 del 4 aprile 2008, ovvero nel commento alla relazione semestrale di cui all'allegato 6 al medesimo Regolamento, i criteri seguiti per l'individuazione e per la valutazione dei titoli di Stato UE non durevoli per i quali è stata esercitata la facoltà di cui al comma 1 (parte A, punto i della nota integrativa, parte B del commento alla relazione semestrale).
7. L'impresa riporta nella nota integrativa al bilancio d'esercizio, di cui all'allegato 2 al Regolamento ISVAP n. 22 del 4 aprile 2008, ovvero nel commento alla relazione semestrale di cui all'allegato 6 del medesimo Regolamento, un prospetto di raffronto del valore iscritto in bilancio, ovvero nella relazione semestrale, dei titoli di Stato UE non durevoli per i quali è stata esercitata la facoltà di cui al comma 1 con il relativo valore desumibile dall'andamento dei mercati distintamente per le gestioni vita e danni (parte B, sezione 2, punti 2.2 e 2.3.1 della nota integrativa, parte C, punti 4 e 5 del commento alla relazione semestrale).

Art. 5

(Riserva indisponibile)

1. L'impresa che esercita la facoltà di cui all'articolo 4, comma 1, accantona un importo di utili pari all'ammontare della differenza tra i valori iscritti in bilancio dei titoli per i quali la facoltà è esercitata ed i relativi valori desumibili dall'andamento di mercato alla data di riferimento, al netto del relativo onere fiscale.
2. Qualora gli utili dell'esercizio o le riserve di utili disponibili non siano sufficienti a costituire la riserva indisponibile per l'ammontare determinato secondo il comma 1, l'impresa destina a tal fine gli utili degli esercizi successivi.
3. L'impresa indica in nota integrativa (parte C, punto 1) l'ammontare della riserva indisponibile di utili, al netto del relativo effetto fiscale, distintamente per la gestione danni e la gestione vita, evidenziandone la parte che impegna gli utili di esercizi successivi.
4. L'impresa indica nel commento alla relazione semestrale l'ammontare della differenza tra i valori iscritti in relazione semestrale dei titoli per i quali la facoltà è esercitata ed i relativi valori desumibili dall'andamento di mercato alla data di riferimento, al netto del relativo onere fiscale.

Art. 6

(Attivi a copertura delle riserve tecniche)

1. L'impresa che esercita la facoltà di cui all'articolo 4, comma 1, monitora su base mensile la differenza tra il valore di bilancio ed il valore di mercato per ciascun titolo per il quale è esercitata la facoltà stessa, con evidenza distinta dei titoli assegnati a copertura delle riserve tecniche e di quelli appartenenti al patrimonio libero. Il monitoraggio tiene conto dell'andamento di tale differenza a seguito della cessione o della valutazione dei titoli nel periodo.
2. L'impresa che esercita la facoltà di cui all'articolo 4, comma 1 individua un elenco di attivi del patrimonio libero di ammontare pari alla differenza di cui al comma 1 relativa agli attivi a copertura, indicandone le caratteristiche qualitative e l'eventuale idoneità a copertura delle riserve tecniche.
3. L'ISVAP, oltre ai casi già previsti dalla vigente normativa, può chiedere l'immediata integrazione degli attivi a copertura delle riserve tecniche nel caso in cui l'impresa non adempia alle disposizioni di cui al comma 2 o, pur in costanza di tale adempimento, in caso di inadeguato livello di liquidità o qualità degli attivi di cui al comma 2.
4. In ogni caso, se la differenza di cui al comma 1 relativa agli attivi a copertura non si sia azzerata prima di 6 mesi dall'entrata in vigore delle disposizioni di attuazione della direttiva 2009/138/CE, l'impresa presenta all'ISVAP, entro i successivi trenta giorni, un piano di transizione che illustri le modalità di adeguamento alle nuove disposizioni della direttiva.

Art. 7

(Margine di solvibilità)

1. La riserva indisponibile di cui all'articolo 5 è ammessa quale elemento costitutivo del margine di solvibilità.
2. L'impresa che utilizza la riserva indisponibile a copertura del margine di solvibilità calcola trimestralmente la situazione aggiornata del margine e predispone, nel caso di perdurante necessità di utilizzare tale riserva tra gli elementi del margine di solvibilità disponibile, prima di 6 mesi dall'entrata in vigore delle disposizioni di attuazione della direttiva 2009/138/CE, un piano di transizione che illustri le modalità di adeguamento alle nuove disposizioni della direttiva da presentare all'ISVAP entro i successivi 30 giorni.
3. Ai fini del comma 1, la riserva indisponibile si riduce in misura corrispondente all'importo delle minusvalenze, al netto del relativo effetto fiscale, in relazione all'eventuale cessione dei titoli per i quali l'impresa ha esercitato la facoltà di cui all'articolo 4, comma 1, e varia per effetto della valutazione dei titoli stessi aggiornata a ciascun trimestre.
4. Indipendentemente dall'esercizio della facoltà di cui all'articolo 4, comma 1, il valore di bilancio relativo ai titoli emessi da entità di cui sia stata dichiarata l'insolvenza o nei confronti delle quali sia stata avviata una procedura concorsuale è detratto dal computo degli elementi del margine di solvibilità disponibile.

Art. 8

(Margine di solvibilità corretta e solvibilità dell'impresa controllante)

1. La riserva indisponibile iscritta in bilancio per effetto dell'esercizio della facoltà di cui al comma 1 dell'articolo 4 è ammessa quale elemento costitutivo del margine di solvibilità corretta.
2. Ai fini del comma 1, gli importi della riserva indisponibile sono inclusi:
 - a. nella voce 18 del modello 1 e del modello 2 (allegati 1 e 2 al Regolamento ISVAP n. 18 del 12 marzo 2008) quando le verifiche di solvibilità corretta sono effettuate applicando il metodo del bilancio consolidato;
 - b. nella voce 12 del modello 3 e del modello 4 (allegati 3 e 4 al Regolamento ISVAP n. 18 del 12 marzo 2008) quando le verifiche di solvibilità corretta sono effettuate applicando il metodo della deduzione ed aggregazione.

Art. 9

(Informativa di vigilanza)

1. L'impresa di cui all'articolo 3, comma 1, comunica all'ISVAP l'esercizio della facoltà di cui all'articolo 4, comma 1, entro 15 giorni dall'adozione della relativa delibera dell'organo amministrativo, unitamente ai prospetti di cui all'allegato 1 al presente Regolamento.
2. L'impresa che esercita la facoltà di cui all'articolo 4, comma 1, ed utilizza la riserva indisponibile quale elemento costitutivo del margine di solvibilità trasmette all'ISVAP, entro trenta giorni dalla chiusura di ciascun trimestre, la situazione aggiornata del margine di solvibilità di cui all'articolo 7, comma 2 e l'elenco dei titoli, secondo i prospetti di cui all'allegato 1 al presente Regolamento.
3. I prospetti di cui all'allegato 1 al presente Regolamento sono trasmessi anche informaticamente secondo le istruzioni fornite dall'ISVAP.
4. L'impresa di cui all'articolo 3, comma 1, comunica tempestivamente all'ISVAP la cessazione dell'esercizio della facoltà di cui all'articolo 4, comma 1.

Titolo III

Esercizio della facoltà di valutare i titoli di debito emessi o garantiti da Stati dell'Unione Europea destinati a permanere durevolmente nel patrimonio dell'impresa, ai fini delle verifiche di solvibilità corretta, al valore di iscrizione nel bilancio individuale delle imprese di assicurazione

Art. 10

(Facoltà di valutazione dei titoli emessi o garantiti da Stati dell'Unione Europea durevoli)

1. Considerata l'eccezionale e prolungata situazione di turbolenza dei mercati finanziari, l'impresa di cui all'articolo 3, comma 2, ai fini delle verifiche di solvibilità corretta, può tenere conto del valore di iscrizione nel bilancio individuale delle imprese di assicurazione italiane incluse nell'area di consolidamento, con il metodo dell'integrazione globale o proporzionale, dei titoli di Stato UE durevoli classificati nel bilancio consolidato tra le attività finanziarie disponibili per la vendita.
2. L'esercizio della facoltà di cui al comma 1 avviene secondo le modalità e le condizioni previste dall'articolo 11, nel rispetto delle finalità di permanenza di risorse finanziarie nell'ambito del gruppo corrispondenti alla differenza di valutazione conseguente all'esercizio della facoltà e di coerenza con altri benefici che direttamente o indirettamente incidono sulle verifiche di solvibilità corretta, secondo quanto disposto dall'articolo 15, commi 15 sexies e 15 septies, del decreto legge anticrisi.
3. L'esercizio della facoltà di cui al comma 1 è oggetto di delibera dell'organo amministrativo dell'impresa di cui all'articolo 3, comma 2, che illustra i criteri per l'individuazione dei titoli oggetto di esercizio della facoltà e l'impatto di tale esercizio sulle verifiche di solvibilità corretta.

Art. 11

(Modalità e condizioni di esercizio della facoltà)

1. La facoltà di cui all'articolo 10 può essere esercitata in relazione a singoli titoli classificati nel bilancio consolidato dell'esercizio di riferimento per il calcolo delle verifiche di solvibilità corretta tra le attività finanziarie disponibili per la vendita, il cui valore di iscrizione alla medesima data sia inferiore al valore di iscrizione nel bilancio individuale delle imprese di assicurazione italiane incluse nell'area di consolidamento che li detengono.
2. L'impresa che esercita la facoltà di cui all'articolo 10 calcola l'ammontare pari alla differenza tra il valore di iscrizione dei titoli nel bilancio individuale dell'esercizio di riferimento dell'impresa che li detiene ed il relativo valore di iscrizione nel bilancio consolidato del medesimo esercizio dell'impresa di cui si sta effettuando la verifica di solvibilità corretta, al netto della parte attribuibile agli assicurati e imputata alle passività assicurative.
3. L'ammontare di cui al comma 2 è oggetto di verifica, per finalità di vigilanza, da parte della società di revisione incaricata della revisione del bilancio consolidato.
4. L'ammontare di cui al comma 2 è ammesso quale elemento costitutivo della solvibilità corretta unitamente agli importi della riserva indisponibile di cui all'articolo 8.
5. Ai fini del comma 4, l'importo ammissibile è incluso nella voce 18 del modello 1 e del modello 2 di cui agli allegati 1 e 2 al Regolamento ISVAP n.18 del 12 marzo 2008.
6. L'impresa che esercita la facoltà di cui all'articolo 10, nell'adempiere agli obblighi di

informativa pubblica sulla situazione di solvibilità corretta, evidenzia l'impatto quantitativo dell'esercizio della facoltà sulle verifiche di solvibilità corretta ed in particolare sull'ammontare degli elementi costitutivi.

7. L'impresa che esercita la facoltà di cui all'articolo 10 comunica alle imprese che detengono i titoli per i quali è esercitata la facoltà stessa l'ammontare della differenza di valutazione di cui al comma 2 nonché l'importo utilizzato ai fini della solvibilità corretta riveniente da ciascuna delle medesime imprese.
8. L'ammontare comunicato ai sensi del comma 7 è oggetto di delibera dell'organo amministrativo di ciascuna delle imprese che detengono i titoli, al fine di consentirne l'inclusione tra gli elementi costitutivi della solvibilità corretta.
9. Per le finalità di cui all'articolo 10, comma 2, l'organo amministrativo delle imprese di assicurazione italiane incluse nell'area di consolidamento, ivi compresa l'impresa di cui all'articolo 3, comma 2, nel deliberare circa la distribuzione di dividendi, assicura che permangano all'interno dell'impresa stessa risorse almeno pari all'ammontare utilizzato quale elemento costitutivo della solvibilità corretta attribuito a ciascuna impresa che detiene i titoli ai sensi del comma 7, tenuto conto di eventuali benefici derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui al Titolo II. Qualora gli utili dell'esercizio o le riserve di utili disponibili, al netto della quota eventualmente già attribuita ai fini della costituzione della riserva indisponibile di cui all'articolo 5, non siano sufficienti ad assorbire tale importo, le imprese vincolano a tal fine gli utili degli esercizi successivi.
10. I soci delle imprese di assicurazione italiane incluse nell'area di consolidamento, compresa l'impresa che esercita la facoltà di cui all'articolo 10, sono informati dell'esercizio della facoltà e del relativo importo attribuito a ciascuna impresa ai sensi del comma 7. Nel caso in cui l'assemblea dei soci, discostandosi da quanto proposto dall'organo amministrativo ai sensi del comma 9, deliberi una distribuzione di dividendi superiore a quella proposta, l'importo eccedente non è computabile tra gli elementi costitutivi della solvibilità corretta.
11. L'impresa che esercita la facoltà di cui all'articolo 10 monitora su base semestrale la differenza di cui al comma 2 per i titoli per i quali è esercitata la facoltà stessa e calcola semestralmente la situazione aggiornata della solvibilità corretta. Il monitoraggio tiene conto dell'andamento della differenza a seguito della cessione o della valutazione dei titoli nel periodo.

Art. 12

(Informativa di vigilanza)

1. L'impresa di cui all'articolo 3, comma 2, comunica all'ISVAP l'esercizio della facoltà di cui all'articolo 10 entro 15 giorni dall'adozione della relativa delibera dell'organo amministrativo.
2. Le imprese che detengono i titoli per i quali è esercitata la facoltà di cui all'articolo 10, comunicano all'ISVAP l'ammontare della differenza di valutazione nonché l'importo utilizzato ai fini della solvibilità corretta riveniente da ciascuna delle medesime imprese, entro 15 giorni dall'adozione della relativa delibera dell'organo amministrativo di cui all'articolo 11, comma 8.

3. L'impresa che esercita la facoltà di cui all'articolo 10, nell'adempire agli obblighi di informativa di vigilanza sulla solvibilità corretta di cui al Regolamento ISVAP n.18 del 12 marzo 2008 trasmette all'ISVAP l'elenco dei titoli per cui ha esercitato la facoltà, secondo il prospetto di cui all'allegato 2 al presente Regolamento unitamente alla relazione della società di revisione sulle procedure di verifica effettuate ai sensi dell'articolo 11, comma 3.
4. Il prospetto di cui all'allegato 2 al presente Regolamento è trasmesso anche informaticamente secondo le istruzioni fornite dall'ISVAP.
5. L'impresa che esercita la facoltà di cui all'articolo 10 ed utilizza l'ammontare di cui all'articolo 11, comma 2, quale elemento costitutivo della solvibilità corretta, trasmette all'ISVAP, nei termini di cui all'articolo 31 del Regolamento ISVAP n. 7 del 13 luglio 2007 previsti per la relazione semestrale consolidata, la situazione aggiornata di solvibilità corretta di cui all'art. 11, comma 11.
6. L'impresa di cui all'articolo 3, comma 2, comunica tempestivamente all'ISVAP la cessazione dell'esercizio della facoltà di cui all'articolo 10.

Titolo IV

Poteri dell'ISVAP

Art. 13

(Strumenti di vigilanza prudenziale a fini di stabilità)

1. L'ISVAP, qualora ravvisi un possibile pregiudizio per la solvibilità dell'impresa che si avvale della facoltà di cui all'articolo 4, comma 1 e per la solvibilità corretta a seguito dell'esercizio della facoltà di cui all'articolo 10 può imporre alle imprese di cui all'articolo 3 disposizioni di carattere particolare aventi ad oggetto il governo societario, i requisiti generali di organizzazione, i sistemi di remunerazione e, ove la situazione lo richieda, adottare provvedimenti restrittivi o limitativi concernenti la distribuzione degli utili o di altri elementi del patrimonio.
2. Nel caso di esercizio della facoltà di cui all'articolo 10 da parte delle imprese di cui all'articolo 3, comma 2 ai fini delle verifiche di solvibilità corretta, l'ISVAP può imporre le disposizioni di carattere particolare di cui al comma 1 anche nei confronti delle imprese di assicurazione italiane incluse nell'area di consolidamento.

Titolo V

Disposizioni finali

Art. 14

(Modifiche ai Regolamenti ISVAP n. 18 del 12 marzo 2008 e n.19 del 14 marzo 2008)

1. I prospetti dimostrativi del margine di solvibilità dei rami vita e danni di cui agli allegati I e II al Regolamento ISVAP n. 19 del 14 marzo 2008 sono sostituiti dagli allegati 3 e 4 al presente Regolamento.
2. A partire dall'esercizio 2012 e fino all'entrata in vigore delle disposizioni di attuazione della direttiva 2009/138/CE i prospetti dimostrativi del margine di solvibilità dei rami vita e danni di cui al comma 1 sono corredati rispettivamente dagli allegati 6 e 4 compilati secondo le istruzioni ivi riportate.
3. Gli schemi per l'applicazione dei filtri prudenziali e le relative istruzioni di compilazione di cui all'allegato A bis al Regolamento ISVAP n. 18 del 12 marzo 2008 sono sostituiti dagli allegati 5 e 6 al presente Regolamento.

Art. 15

(Abrogazioni)

1. Secondo i termini di cui all'art. 17 sono abrogati:
 - a) il Regolamento ISVAP n. 28 del 17 febbraio 2009;
 - b) il Regolamento ISVAP n. 37 del 15 marzo 2011.

Art. 16

(Pubblicazione)

1. Il presente Regolamento è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, nel Bollettino e sul sito internet dell'Autorità.

Art. 17

(Entrata in vigore)

1. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
2. Le disposizioni del presente Regolamento si applicano a partire dall'esercizio 2012 e fino all'entrata in vigore delle disposizioni di attuazione della direttiva 2009/138/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, in materia di accesso ed esercizio delle attività di assicurazione e riassicurazione.

Il Commissario Straordinario
(Giancarlo Giannini)

Gli allegati sono consultabili sul sito dell'Autorità www.isvap.it

2. ATTIVITA`
PROVVEDIMENTALE
ISVAP

2.1 PROVVEDIMENTI DI CARATTERE GENERALE

Provvedimento n. 2992 del 18 Luglio 2012

Modifiche e integrazioni al regolamento n. 36 del 31 gennaio 2011 concernente le linee guida in materia di investimenti e di attivi a copertura delle riserve tecniche di cui agli articoli 38, comma 2, 39, comma 3, 40, comma 3, 42, comma 3 e 191, comma 1, lettera d) del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 ed al Regolamento n. 33 del 10 marzo 2010 concernente l'accesso e l'esercizio dell'attività di riassicurazione di cui ai titoli V, VI, XIV, XVI del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209.

L'ISVAP

VISTA la legge 12 agosto 1982 n. 576 e successive modifiche ed integrazioni, concernente la riforma della vigilanza sulle assicurazioni;

VISTO il decreto legislativo 7 settembre 2005 n. 209, recante il Codice delle Assicurazioni Private;

VISTO l'articolo 42, commi 6 e 7 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, recante disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici;

VISTO l'articolo 41 del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, recante disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività;

VISTO il decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, concernente disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini ed, in particolare, l'art. 13, comma 28;

VISTO il Regolamento ISVAP n. 33 del 10 marzo 2010 e, in particolare, l'articolo 67 del medesimo Regolamento;

VISTO il Regolamento ISVAP n. 36 del 31 gennaio 2011 e, in particolare, gli articoli 11, 12, 17, 23, 28 e gli allegati nn. 3 e 4 del medesimo Regolamento;

CONSIDERATA la necessità di modificare l'articolo 67 del Regolamento ISVAP n. 33 del 10 marzo 2010 nonché gli articoli 11, 12, 17, 23, 28 e gli allegati nn. 3 e 4 del Regolamento ISVAP n. 36 del 31 gennaio 2011;

adotta il seguente

Provvedimento

Art. 1

(Modifiche all'articolo 11 del Regolamento ISVAP n. 36 del 31 gennaio 2011)

1. Dopo il comma 2 dell'articolo 11 del Regolamento ISVAP n. 36 del 31 gennaio 2011, sono aggiunti i seguenti commi:
“3. Le imprese, per la valutazione del grado di sicurezza dei propri investimenti, oltre al possibile utilizzo dei rating, adottano strumenti e tecniche per la valutazione autonoma del rischio di credito, inteso come il rischio di perdita derivante da oscillazioni del merito creditizio dei soggetti nei confronti dei quali le medesime sono esposte. Nell'ambito di tale valutazione le imprese tengono altresì conto dell'affidabilità dei soggetti incaricati della custodia degli attivi.
4. In relazione alla necessità di valutare compiutamente il rischio di investimento in presenza di attivi complessi, quali strumenti finanziari derivati, strutturati e OICR, le imprese effettuano un'attenta valutazione degli stessi anche attraverso l'analisi degli attivi sottostanti e dei gestori dei fondi. Una compiuta valutazione del rischio di investimento è altresì necessaria in presenza di mercati caratterizzati da un contenuto livello di trasparenza.
5. Le imprese limitano l'investimento ai soli attivi per i quali sia possibile identificare, misurare, monitorare e gestire i relativi rischi.”

Art. 2

(Modifiche all'articolo 12 del Regolamento ISVAP n. 36 del 31 gennaio 2011)

1. Al comma 1 dell'articolo 12 del Regolamento ISVAP n. 36 del 31 gennaio 2011, dopo la lettera b), è inserita la seguente lettera c):
c) concorre a definire le metodologie da impiegare per la valutazione delle attività finanziarie, con particolare riguardo agli attivi complessi.”
2. La lettera c) dell'articolo 12, comma 1, del Regolamento ISVAP n. 36 del 31 gennaio 2011 è conseguentemente modificata in lettera d).

Art. 3

(Modifiche all'articolo 17 del Regolamento ISVAP n. 36 del 31 gennaio 2011)

1. L'articolo 17 del Regolamento ISVAP n. 36 del 31 gennaio 2011 è modificato come segue:
a) dopo la classe di attività “A1.2b) Obbligazioni od altri titoli assimilabili non negoziati in un mercato regolamentato, emessi da società o enti creditizi aventi la sede legale in uno Stato membro dell'Unione Europea o appartenente all'OCSE, il cui bilancio sia da almeno 3 anni certificato da parte di una società di revisione debitamente autorizzata.” è aggiunta la seguente classe di attività:

“A1.2c) Obbligazioni ed altri titoli di debito emessi ai sensi dell’articolo 157, comma 1, del d.lgs. 163/2006 da società di progetto di cui all’articolo 156, da società titolari di un contratto di partenariato pubblico privato ai sensi dell’articolo 3, comma 15-ter, del medesimo decreto, concessionarie di lavori pubblici per la realizzazione e la gestione di infrastrutture stradali, ferroviarie, portuali, aeroportuali, ospedaliere, delle telecomunicazioni e della produzione e trasporto di energia e fonti energetiche, nonché da società di cui all’articolo 157, comma 4, del d.lgs. 163/2006, il cui bilancio sia sottoposto a certificazione da parte di una società di revisione debitamente autorizzata.

La classe comprende le obbligazioni e gli altri titoli di debito che siano garantiti ai sensi dell’articolo 157, comma 3, del d.lgs. 163/2006.

Tali attività sono ammesse nel limite massimo del 3% delle riserve tecniche da coprire

”b) all’ultimo capoverso della macroclasse A5) Investimenti alternativi, dopo il periodo “L’esposizione verso un singolo fondo non può comunque eccedere l’1% delle riserve tecniche da coprire.” è aggiunto il seguente periodo:

Tale limite è elevato al 2% qualora l’investimento sia rappresentato da fondi che investono prevalentemente nel settore delle infrastrutture stradali, ferroviarie, portuali, aeroportuali, ospedaliere, delle telecomunicazioni e della produzione e trasporto di energia e fonti energetiche.”

Art. 4

(Modifiche all’articolo 23 del Regolamento ISVAP n. 36 del 31 gennaio 2011)

1. L’articolo 23 del Regolamento ISVAP n. 36 del 31 gennaio 2011 è modificato come segue:

a) dopo la classe di attività “A1.2b) Obbligazioni od altri titoli assimilabili non negoziati in un mercato regolamentato, emessi da società o enti creditizi aventi la sede legale in uno Stato membro dell’Unione Europea o appartenente all’OCSE, il cui bilancio sia da almeno 3 anni certificato da parte di una società di revisione debitamente autorizzata.” è aggiunta la seguente classe di attività:

“A1.2c) Obbligazioni ed altri titoli di debito emessi ai sensi dell’articolo 157, comma 1, del d.lgs. 163/2006 da società di progetto di cui all’articolo 156, da società titolari di un contratto di partenariato pubblico privato ai sensi dell’articolo 3, comma 15-ter, del medesimo decreto, concessionarie di lavori pubblici per la realizzazione e la gestione di infrastrutture stradali, ferroviarie, portuali, aeroportuali, ospedaliere, delle telecomunicazioni e della produzione e trasporto di energia e fonti energetiche, nonché da società di cui all’articolo 157, comma 4, del d.lgs. 163/2006, il cui bilancio sia sottoposto a certificazione da parte di una società di revisione debitamente autorizzata.

La classe comprende le obbligazioni e gli altri titoli di debito che siano garantiti ai sensi dell’articolo 157, comma 3, del d.lgs. 163/2006.

Tali attività sono ammesse nel limite massimo del 3% delle riserve tecniche da coprire.”

b) all'ultimo capoverso della macroclasse A5) Investimenti alternativi, dopo il periodo "L'esposizione verso un singolo fondo non può comunque eccedere l'1% delle riserve tecniche da coprire." è aggiunto il seguente periodo:

"Tale limite è elevato al 2% qualora l'investimento sia rappresentato da fondi che investono prevalentemente nel settore delle infrastrutture stradali, ferroviarie, portuali, aeroportuali, ospedaliere, delle telecomunicazioni e della produzione e trasporto di energia e fonti energetiche."

Art. 5

(Modifiche all'articolo 28 del Regolamento ISVAP n. 36 del 31 gennaio 2011)

1. Dopo il comma 7 dell'articolo 28 del Regolamento ISVAP n. 36 del 31 gennaio 2011 sono aggiunti i seguenti commi:

"8. I titoli emessi da entità di cui sia stata dichiarata l'insolvenza o nei confronti delle quali sia stata avviata una procedura concorsuale sono iscritti nel registro delle attività a copertura delle riserve tecniche per un importo pari a zero".

"9. I titoli emessi da Stati dell'Unione Europea che abbiano avviato una procedura di ristrutturazione del debito sono iscritti nel registro delle attività a copertura delle riserve tecniche per un importo pari al loro presumibile valore di recupero."

Art. 6

(Modifiche all'articolo 67 del Regolamento ISVAP n. 33 del 10 marzo 2010)

1. Dopo il comma 3 dell'articolo 67 del Regolamento ISVAP n. 33 del 10 marzo 2010 sono aggiunti i seguenti commi:

"4. I titoli emessi da entità di cui sia stata dichiarata l'insolvenza o nei confronti delle quali sia stata avviata una procedura concorsuale sono iscritti nel registro delle attività a copertura delle riserve tecniche per un importo pari a zero.

5. I titoli emessi da Stati dell'Unione Europea che abbiano avviato una procedura di ristrutturazione del debito sono iscritti nel registro delle attività a copertura delle riserve tecniche per un importo pari al loro presumibile valore di recupero."

Art. 7

(Modifica agli allegati n. 2 e 4 al Regolamento ISVAP n. 36 del 31 gennaio 2011)

1. Gli allegati 3 e 4 al Regolamento ISVAP n. 36 del 31 gennaio 2011 sono sostituiti dagli allegati al presente Provvedimento.
2. Le imprese utilizzano i prospetti allegati al presente provvedimento a partire dalla comunicazione relativa al quarto trimestre 2012.

Art. 8

(Pubblicazione)

1. Il presente Provvedimento è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, nel Bollettino e sul sito internet dell'Autorità.

Art. 9

(Entrata in vigore)

1. Il presente Provvedimento entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Il Commissario Straordinario
(Giancarlo Giannini)

Provvedimento n. 2993 del 18 luglio 2012

Proroga del mandato dei componenti della seconda sezione del Collegio di garanzia sui procedimenti disciplinari.

L'ISVAP

VISTA la legge 12 agosto 1982, n. 576 e successive modificazioni ed integrazioni, concernente la riforma della vigilanza sulle assicurazioni;

VISTO il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e successive modificazioni ed integrazioni, approvativo del Codice delle Assicurazioni Private ed, in particolare, l'articolo 331, comma 3, in materia di costituzione e funzionamento del Collegio di garanzia sui procedimenti disciplinari;

VISTO il Regolamento ISVAP n. 6 del 20 ottobre 2006 concernente la procedura di applicazione delle sanzioni disciplinari nei confronti degli intermediari assicurativi e dei periti assicurativi e le norme di funzionamento del Collegio di garanzia di cui al Titolo XVIII, Capo VIII del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 ed in particolare l'articolo 5 recante norme in materia di composizione del Collegio di garanzia;

VISTO il Provvedimento ISVAP n. 2613 del 3 luglio 2008 con cui è stata istituita una seconda sezione del Collegio di garanzia sui procedimenti disciplinari e sono stati nominati i relativi componenti;

VISTO il decreto legge 6 luglio 2012, n. 95 concernente disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini ed, in particolare, l'art. 13, commi 28, 30, 31 e 32, secondo cui per il periodo transitorio, nelle more dell'emanazione dello Statuto del costituendo IVARP, la gestione ordinaria e straordinaria dell'Autorità è affidata al Commissario Straordinario;

CONSIDERATO che il mandato dei componenti della seconda sezione del Collegio di garanzia sui procedimenti disciplinari giunge a scadenza in data 18 luglio 2012;

RITENUTO di prorogare il mandato degli attuali componenti della seconda sezione del Collegio di garanzia sui procedimenti disciplinari, per esigenze di continuità dell'azione amministrativa, per la durata della fase transitoria di cui all'art. 13, commi 28, 30 e 31 del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, con l'aggiunta di un periodo idoneo a consentire all'IVARP le decisioni di competenza;

adotta il seguente:

PROVVEDIMENTO

Art. 1

(Proroga del mandato)

1. Per esigenze di continuità dell'azione amministrativa, è prorogata la nomina quali componenti della seconda sezione del Collegio di garanzia sui procedimenti disciplinari:
 - dell'avv. Ettore Torri, in qualità di Presidente;
 - dell'avv. Luigi Desiderio, in qualità di componente esperto in materia assicurativa;
 - del dr. Domenico Fumagalli, in qualità di componente esperto in materia assicurativa.

Art. 2

(Durata della proroga)

1. La proroga del mandato dei componenti del Collegio di cui all'articolo 1 ha durata fino alla data del 31 dicembre 2012.

Art. 3

(Pubblicazione ed efficacia)

1. Il presente Provvedimento è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, nel Bollettino e sul sito Internet dell'ISVAP ed è efficace a partire dal giorno della sua adozione.

Il Commissario Straordinario
(Giancarlo Giannini)

2.2 PROVVEDIMENTI RIGUARDANTI SINGOLE IMPRESE

Provvedimento n. 2988 del 2 luglio 2012

Societatea de Asigurare Reasigurare City Insurance S.A. con sede in Romania – Divieto di stipulare nuovi contratti in regime di libera prestazione di servizi nel territorio della Repubblica Italiana.

L'ISVAP

VISTO

le direttive comunitarie in materia di attività assicurativa svolta in un altro Stato Membro in regime di stabilimento ed in regime di libera prestazione di servizi, ed, in particolare, la Direttiva 92/49/CEE e la Direttiva 95/26/CE;

la legge 12 agosto 1982, n. 576, recante la riforma della vigilanza sulle assicurazioni e le successive disposizioni modificative e integrative;

la legge 29 ottobre 1961, n. 1216;

il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, recante il Codice delle assicurazioni private, le successive modificazioni e integrazioni nonché i relativi regolamenti d'attuazione;

il Protocollo Generale relativo alla collaborazione tra le Autorità di vigilanza delle assicurazioni degli Stati Membri dell'Unione Europea, pubblicato dal CEIOPS il 31 marzo 2008 (nel seguito Protocollo), ed in particolar modo la parte IV;

le lettere in data 2 ottobre 2007 e 22 maggio 2008 con le quali l'Autorità di vigilanza romena, Insurance Supervisory Commission (in breve ISC), ha comunicato l'intenzione di Societatea de Asigurare Reasigurare City Insurance S.A. (nel seguito City Insurance) di operare in Italia in regime di libera prestazione di servizi nei rami danni: 1. Infortuni, 3. Corpi di veicoli terrestri, 7. Merci trasportate, 8. Incendio ed elementi naturali, 9. Altri danni ai beni, 13. Responsabilità civile generale, 14. Credito, 15. Cauzione e 18. Assistenza;

CONSIDERATO

che City Insurance, in Italia, ha raccolto affari quasi esclusivamente nel campo delle garanzie fideiussorie e, a partire dal secondo semestre 2011, anche in quello delle garanzie di responsabilità civile generale a favore di Enti pubblici territoriali ed Aziende Sanitarie Locali (ASL), rischi, questi, che espongono la compagnia ad impegni economicamente rilevanti se rapportati alla misura del suo capitale, così come espressa nei documenti contrattuali rilasciati ai contraenti (15,9 milioni di RON equivalenti a circa 3,5 milioni di euro);

che la raccolta premi sul territorio nazionale, nel biennio 2009 – 2010, è stata prossima al 90% del volume complessivo degli affari acquisiti da City Insurance, percentuale che si ha motivo di ritenere essere rimasta elevata anche nel corso dell'esercizio 2011;

che le risultanze degli accertamenti ispettivi svolti in Italia nel 2011 presso il Rappresentante fiscale di City Insurance (il cui verbale è stato sottoscritto in data 5 dicembre 2011), nonché presso 12 intermediari di cui la medesima impresa si è avvalsa (i cui verbali sono stati sottoscritti tra il marzo 2011 ed il febbraio 2012) hanno evidenziato:

- che esiste un'articolazione operativa tale da configurare una governance solo formale in Romania ed una governance sostanziale della società, stabilmente insediata in Italia, ed attuata attraverso lo schermo di alcune società di intermediazione;
- che la governance stabilmente insediata in Italia definisce, in totale autonomia, l'intero iter istruttorio finalizzato al rilascio delle polizze fideiussorie, ivi compresa la valutazione dei rischi da assumere;
- che gli organi direttivi di City Insurance, aventi sede in Romania, sono assolutamente privi della capacità di conoscere e monitorare puntualmente e costantemente la consistenza del portafoglio polizze, l'ammontare dei premi emessi e di quelli incassati, la tipologia dei rischi assunti e, più in generale, l'esposizione complessiva della compagnia sul territorio della Repubblica italiana;
- che alle predette società di intermediazione sono riconosciute elevatissime percentuali provvigionali;
- che ingenti somme di denaro provenienti dall'acquisizione dei premi risultano versate a favore di imprese e persone italiane contigue e/o riferibili ai membri della predetta "governance sostanziale", per non meglio precisate prestazioni di consulenza;
- che la mancata iscrizione, almeno fino al marzo 2011, nel relativo registro fiscale di cui all'art. 4 bis, comma 4, della legge 29 ottobre 1961 n. 1216, introdotto dall'art. 353 del decreto legislativo 7 settembre 2005 n. 209, di numerosi contratti stipulati, in virtù dei quali sono stati incassati premi per diversi milioni di euro, ha determinato il mancato e/o tardivo versamento all'Erario delle imposte sui premi stessi;
- che n. 2 sinistri, per un impegno di spesa rispettivamente pari a 238.150,00 euro e 100.000,00 euro, hanno interessato contratti fideiussori, emessi nel marzo 2009 e nel novembre 2010, a tutto il 31 marzo 2011 non risultavano ancora registrati dal rappresentante fiscale nel relativo registro dei contratti assunti, di cui all'art. 4 bis della legge 29 ottobre 1961, n. 1216;

che le prime richieste di informazioni, formulate da questa Autorità in data 22 aprile 2008, 14 luglio 2008, 12 agosto 2008, 23 ottobre 2008, 14 gennaio 2009 e 13 marzo 2009 in merito all'azionariato di City Insurance ed ai presidi di governance, sono state riscontrate dall'ISC in modo tardivo, interlocutorio, incompleto, impreciso e contraddittorio;

che con lettera del 16 febbraio 2011 l'ISVAP, alla luce dei riscontri forniti dall'ISC e delle informazioni e segnalazioni nel frattempo pervenute ed ai sensi del Protocollo Generale relativo alla collaborazione tra le Autorità di vigilanza delle assicurazioni degli Stati Membri dell'Unione Europea del marzo 2008, ha chiesto all'ISC di poter svolgere accertamenti ispettivi congiunti presso la sede di City Insurance, con particolare riferimento all'azionariato e governance dell'impresa, alle procedure assuntive e liquidative del ramo cauzioni, alla politica degli investimenti, ai rapporti con gli intermediari italiani e con i fornitori, nonché alla regolarità dei versamenti all'Erario delle imposte sui premi assicurativi incassati;

che con lettera datata 1 marzo 2011 l'ISC ha declinato la richiesta di ispezione congiunta, ritenendosi "l'unica Autorità competente allo svolgimento delle verifiche ispettive";

TENUTO CONTO

che le risultanze degli accertamenti ispettivi svolti in Italia nel 2011 hanno permesso di riscontrare criticità operative tali da far ritenere non sana e prudente la gestione aziendale di City Insurance, quanto meno in relazione agli affari assicurativi assunti in Italia che, come detto, espongono la compagnia ad impegni economicamente rilevanti;

che si è avuta notizia dell'esistenza di indagini in corso su City Insurance, da parte delle Procure della Repubblica presso i Tribunali di Venezia e di Cagliari, per presunte condotte illecite perpetrate dalla Compagnia in ordine alla partecipazione a gare indette da aziende pubbliche del settore sanitario;

che con lettera inviata all'Autorità di vigilanza romana in data 13 febbraio 2012, l'ISVAP ha reiterato la richiesta di svolgimento di accertamenti ispettivi congiunti presso la sede dell'impresa al fine di acquisire diretti elementi di conoscenza del modus operandi della stessa in ordine ai medesimi aspetti di cui alla già citata nota del 16 febbraio 2011;

che con lettera del 12 marzo 2012 l'ISC, senza esprimere alcuna riserva, ha dato il proprio assenso allo svolgimento dei citati accertamenti ispettivi congiunti presso la sede dell'impresa;

che l'ISVAP, a seguito del comunicato stampa della Guardia di Finanza del 17 aprile 2012 ("Evitato appalto truccato su assicurazioni"), ampiamente diffuso dai principali organi di stampa nazionali, concernente le iniziative giudiziarie intraprese dalla magistratura italiana nei confronti di City Insurance, relativamente all'aggiudicazione di appalti per la copertura assicurativa della responsabilità civile di numerose aziende ed Enti pubblici ospedalieri italiani, ha chiesto all'ISC, con lettera del 27 aprile 2012, l'adozione di provvedimenti urgenti finalizzati alla salvaguardia del patrimonio aziendale ed alla tutela degli assicurati e danneggiati italiani;

che a quest'ultima richiesta l'ISC non ha ancora fornito riscontro;

che l'ISC a maggio 2012, dopo aver positivamente riscontrato la citata richiesta di accertamenti congiunti del 13 febbraio 2012, all'esito degli incontri preliminari all'avvio dell'attività ispettiva, ha posto un veto in merito alla richiesta di verifica sulla corporate governance e sulla politica degli investimenti di City Insurance, limitando la propria collaborazione ad alcuni elementi marginali ed, in particolare, alla verifica delle procedure assuntive dei contratti conclusi in Italia in regime di libera prestazione di servizi nonché alla gestione e registrazione nella contabilità dell'impresa dei medesimi contratti e dei relativi impegni;

che in data 21 maggio 2012, l'ISVAP ha chiesto ufficialmente all'ISC di formalizzare la propria posizione, specificandone i motivi;

che solo in data 12 giugno 2012 è stata formalizzata da parte di ISC l'intenzione di svolgere

l'attività ispettiva congiunta presso la sede legale della City Insurance limitatamente alla verifica delle procedure assuntive dei contratti conclusi in Italia in regime di libera prestazione di servizi nonché alla gestione e registrazione della documentazione nella contabilità dell'impresa dei medesimi contratti e dei relativi impegni;

che con la medesima lettera l'ISC si è resa disponibile a trasmettere informazioni, acquisite da essa stessa in via cartolare, riguardanti gli azionisti, le persone rilevanti (significant persons) ed i comitati costituiti all'interno della società nonché relative alla copertura delle riserve tecniche;

che in tale occasione l'ISC ha precisato, per la prima volta, di non disporre di poteri inerenti a tematiche non strettamente assicurative (ad es. fiscali, bancarie ecc..) a meno che queste non siano connesse all'attività assicurativa stessa e siano previste in specifiche norme di legge. Ciò, nonostante che nella citata lettera del 1 marzo 2011, inviata in riscontro alla prima richiesta ISVAP del 16 febbraio 2011 di svolgere accertamenti ispettivi congiunti anche sulla governance e sulla politica degli investimenti di City Insurance, ISC avesse fatto presente di essere "l'unica Autorità competente allo svolgimento delle verifiche ispettive";

che l'eventuale acquisizione da parte dell'ISVAP della documentazione ottenuta da ISC in via cartolare non può ritenersi sostitutiva di quella acquisibile in sede ispettiva, e ciò anche tenuto conto che quanto finora trasmesso da ISC non ha prodotto alcun effetto concreto in quanto tardivo, interlocutorio, incompleto, impreciso e contraddittorio;

che la mancata adesione alle motivate richieste di questa Autorità, con riguardo all'oggetto delle verifiche ispettive, oltre a comportare un'ulteriore dilazione dei tempi di acquisizione di idonei provvedimenti nei confronti di City Insurance, con possibile nocumento per gli assicurati italiani, di fatto rende inadeguato allo scopo lo svolgimento delle suddette verifiche;

che rimangono a tutt'oggi irrisolti i gravi dubbi sugli assetti di governance e sulla gestione dell'attività assicurativa di City Insurance, svolta quasi integralmente sul territorio nazionale, nonché sulla sua effettiva capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale;

che questa Autorità ha ricevuto nell'ultimo biennio numerose ed allarmate richieste di informazioni su City Insurance da parte soprattutto di Enti pubblici territoriali e, da ultimo, anche da parte di Aziende Sanitarie Locali (ASL), che hanno rappresentato come gli elevati oneri assunti, laddove non onorati da City Insurance, andrebbero a gravare sul bilancio dell'Amministrazione pubblica considerato anche che il capitale sociale dell'impresa appare non adeguato con conseguente grave rischio di insolvenza;

RILEVATO

che City Insurance, avvalendosi dello schermo rappresentato da alcune società d'intermediazione assicurativa italiane, ha insediato sul territorio della Repubblica, sotto il diretto ed esclusivo controllo e coordinamento operativo di queste ultime, un vero e proprio ramo d'azienda tramite il quale svolgere tutte le attività propedeutiche all'acquisizione degli affari assicurativi (dotandosi, in particolare, di strutture, procedure, risorse operative, fornitori di beni e servizi);

che la governance sostanziale, così come sopra descritta, è in grado di disporre delle risorse finanziarie di City Insurance per finalità poco coerenti con l'attività tipica di un'impresa assicurativa tanto che, da pubbliche informazioni contabili, è emerso che City Insurance, non disponendo mai dell'integrale liquidità riveniente dalle polizze emesse, ha un'elevata esposizione creditoria verso i propri intermediari, con conseguente grave rischio di insolvenza;

che tale modus operandi è contrario ai principi di sana e prudente gestione ed è sensibilmente difforme da quello rappresentato dall'ISC ricalcando, invero, quello di una stabile organizzazione ai sensi dell'art. 23 del decreto legislativo n. 209/2005;

che la costituzione di una sede legale in Romania è del tutto artificiosa ed ha avuto il solo scopo di ostacolare la vigilanza italiana sull'impresa;

che la violazione di norme d'interesse generale e le criticità ed opacità gestionali enunciate dall'ISVAP, all'esito degli accertamenti ispettivi, comportano grave pregiudizio all'Erario e nuocciono agli interessi degli assicurati italiani e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative sul territorio della Repubblica;

che, nonostante le ripetute richieste d'intervento formulate dall'ISVAP, l'ISC non risulta aver ancora adottato alcun provvedimento a tutela degli interessi degli assicurati italiani e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative sul territorio della Repubblica;

che la disponibilità di ISC è limitata allo svolgimento di verifiche ispettive parziali e alla trasmissione di informazioni su City Insurance acquisite in via cartolare;

che tale disponibilità non è adeguata a chiarire gli aspetti sollevati dall'ISVAP a seguito degli accertamenti ispettivi svolti in Italia;

che ISC continua di fatto ad omettere di "cooperare ed utilizzare il più efficacemente possibile tutte le informazioni di vigilanza disponibili al fine di raggiungere gli obiettivi della vigilanza assicurativa ed, in particolare, la stabilità finanziaria e un'adeguata tutela degli assicurati e degli altri soggetti interessati", così come invece previsto dal Protocollo;

che i fatti sopra descritti integrano la fattispecie di cui all'art. 193, comma 4, del decreto legislativo n. 209/2005 ed agli artt. 40, comma 5, della Direttiva 92/49/CEE e 4.5, parte IV, del Protocollo;

che, per quanto sopra esposto, ricorrono i presupposti per intervenire d'urgenza al fine d'impedire che vengano compromessi gli interessi degli assicurati italiani e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative sul territorio della Repubblica;

che con nota del 2 luglio 2012, inviata ai sensi dei già citati art. 193, comma 4, del decreto legislativo n. 209/2005, e art. 40, comma 5, della Direttiva 92/49/CEE si è provveduto ad informare l'ISC dell'adozione del presente Provvedimento;

DISPONE

ai sensi dell'articolo 193, comma 4 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e dell'art. 40, comma 5, della Direttiva 92/49/CEE, nei confronti di Societatea de Asigurare

Reasigurare City Insurance S.A. con sede in Romania, Str. Andrei Muresanu nr. 14, Sector 1, Bucarest, il divieto di stipulare nuovi contratti nel territorio della Repubblica italiana, con gli effetti di cui all'articolo 167 dello stesso decreto legislativo.

Ai sensi dell'art. 41, commi 2 e 5, del Codice del processo amministrativo, il presente Provvedimento è impugnabile dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro il termine di 90 giorni dalla sua notifica.

Il presente Provvedimento è altresì pubblicato nel Bollettino e sul sito internet dell'ISVAP.

Il Presidente
(Giancarlo Giannini)

Provvedimento n. 2989 del 6 luglio 2012

Decadenza dall'autorizzazione all'esercizio dell'attività assicurativa nel ramo 1. Infortuni di Coface Compagnia di Assicurazioni e Riassicurazioni S.p.A., con sede in Milano.

L'ISVAP

VISTA la legge 12 agosto 1982, n. 576, recante la riforma della vigilanza sulle assicurazioni, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

VISTO il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, recante il Codice delle Assicurazioni private, ed in particolare l'art. 240 del medesimo decreto, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

VISTO il decreto ministeriale del 13 dicembre 1988 di autorizzazione all'esercizio dell'attività assicurativa nei rami danni rilasciata a Coface Compagnia di Assicurazioni e Riassicurazioni S.p.A. (già La Viscontea – Compagnia di Assicurazioni e Riassicurazioni S.p.A.), con sede in Milano, Via G. Spadolini 4 ed i successivi provvedimenti autorizzativi;

VISTA la lettera del 18 giugno 2012 con la quale Coface Compagnia di Assicurazioni e Riassicurazioni S.p.A. ha espresso rinuncia all'autorizzazione all'esercizio dell'attività assicurativa nel ramo 1. Infortuni;

TENUTO CONTO che ricorrono i presupposti di cui all'art. 240, comma 1, lett. b) e comma 2, del decreto legislativo del 7 settembre 2005, n. 209 per l'emanazione del provvedimento di decadenza dall'autorizzazione all'esercizio dell'attività assicurativa nel ramo 1. Infortuni;

Dispone

Ai sensi dell'art. 240, comma 1, lett. b) e comma 2, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, Coface Compagnia di Assicurazioni e Riassicurazioni S.p.A., con sede in Milano, Via G. Spadolini 4, è decaduta dall'autorizzazione all'esercizio dell'attività assicurativa nel ramo 1. Infortuni di cui all'art. 2, comma 3, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209.

Il presente provvedimento è pubblicato nel Bollettino e nel sito internet dell'Autorità.

Il Presidente
Giancarlo Giannini

Provvedimento n. 2995 del 26 luglio 2012

Autorizzazione della fusione per incorporazione di Iniziative Sviluppo Immobiliare – ISIM S.p.A., Prunus S.p.A., ed Heracles Immobiliare S.r.l., con sede in Trieste, in Alleanza Toro S.p.A., con sede in Torino.

L'ISVAP

VISTA la legge 12 agosto 1982, n. 576, recante la riforma della vigilanza sulle assicurazioni, e le successive disposizioni modificative e integrative;

VISTO il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, recante il Codice delle Assicurazioni private, e le successive disposizioni modificative e integrative;

VISTO il decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, concernente disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini ed, in particolare, l'art. 13, comma 28;

VISTO il regolamento ISVAP n. 14 del 18 febbraio 2008, recante le procedure di autorizzazione delle fusioni;

VISTO il provvedimento ISVAP n. 2703 in data 11 giugno 2009 di autorizzazione all'esercizio dell'attività assicurativa e riassicurativa in tutti i rami vita rilasciata ad Alleanza Toro s.p.a., con sede in Torino, Via Mazzini n. 53;

VISTO il provvedimento ISVAP n. 2704 in data 11 giugno 2009 di autorizzazione al conferimento mediante scorporo di un ramo dell'azienda assicurativa di Alleanza Assicurazioni s.p.a. e dell'azienda assicurativa di Toro Assicurazioni s.p.a. a favore di Alleanza Toro s.p.a. con sede in Torino;

VISTA l'istanza congiunta presentata in data 30 aprile 2012 da Alleanza Toro S.p.A., Iniziative Sviluppo Immobiliare – ISIM S.p.A., Prunus S.p.A. ed Heracles Immobiliare S.r.l., con la quale Iniziative Sviluppo Immobiliare – ISIM S.p.A., Prunus S.p.A. ed Heracles Immobiliare S.r.l. hanno chiesto l'autorizzazione alla fusione per incorporazione in Alleanza Toro S.p.A., con effetto contabile il 1° gennaio 2012;

VISTA la documentazione allegata alla predetta istanza;

ACCERTATO che la società incorporante Alleanza Toro S.p.A. dispone del margine di solvibilità necessario, tenuto conto della fusione;

CONSIDERATO che l'operazione di fusione non contrasta con la sana e prudente gestione dell'impresa incorporante Alleanza Toro S.p.A.;

Dispone

E' autorizzata la fusione per incorporazione di Iniziative Sviluppo Immobiliare – ISIM S.p.A., Prunus S.p.A., ed Heracles Immobiliare S.r.l., con sede in Trieste, in Alleanza Toro S.p.A., con sede in Torino.

Il presente provvedimento è pubblicato nel Bollettino e nel sito internet dell'Autorità.

Il Commissario Straordinario
(Giancarlo Giannini)

2.3 PROVVEDIMENTI AI SENSI DELL'ART. 79 DEL D.LGS 7 SETTEMBRE 2005, N. 209

Autorizzazione ad Assicurazioni Generali S.p.A. ad assumere una partecipazione di controllo nel capitale sociale di IG BCE Mitglieder-Service GmbH.

L'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo – ISVAP – in data 23 luglio 2012 ha autorizzato, ai sensi dell'art. 79 del decreto legislativo 7 settembre 2005 n. 209 e del Regolamento Isvap n. 26 del 4 agosto 2008, Assicurazioni Generali S.p.A. ad assumere, per il tramite della controllata Volksfürsorge AG Vertriebsgesellschaft für Vorsorge- und Finanzprodukte, una partecipazione di controllo nel capitale sociale di IG BCE Mitglieder-Service GmbH.

3. PROVVEDIMENTI SANZIONATORI

I provvedimenti sanzionatori e le relative informazioni contenuti in questa sezione del Bollettino sono omessi poiché decorsi cinque anni dalla pubblicazione.

OMISSIS

4. BILANCIO ISVAP

RENDICONTO GENERALE ESERCIZIO FINANZIARIO 2011

Approvato dal Consiglio nella seduta del 28 marzo 2012

Pubblicato nella G.U.R.I. - Serie Generale n. 100 del 30 aprile 2012

(Art. 14, comma 1, lett. b) legge 12 agosto 1982 n. 576 e successive disposizioni modificative e integrative)

**RENDICONTO FINANZIARIO
DELLE ENTRATE PER PROVENIENZA
E DELLE SPESE PER DESTINAZIONE**

RENDICONTO GENERALE 2011

Bilancio consuntivo dell'ISVAP

RENDICONTO FINANZIARIO DELLE ENTRATE PER PROVENIENZA E DELLE SPESE PER DESTINAZIONE				
ENTRATE				
		Previsione definitiva anno 2011 (euro)	Somme accertate	Differenza rispetto alle previsioni
A	ENTRATE CONTRIBUTIVE			
A1.0	<u>CONTRIBUTI DI VIGILANZA</u>			
A1.1	Contributo vigilanza sull'attività di ass. e riass.	48.923.749,00	50.426.168,11	1.502.419,11
A1.2	Contributo vigilanza sugli intermediari	8.650.000,00	8.813.065,00	163.065,00
A1.3	Contributo vigilanza sui periti	<u>350.000,00</u>	<u>324.050,00</u>	<u>-25.950,00</u>
		57.923.749,00	59.563.283,11	1.639.534,11
A2	Contributo di enti e privati	0,00		0,00
A3	Altre entrate	0,00		0,00
	Totale	57.923.749,00	59.563.283,11	1.639.534,11
B	ENTRATE DIVERSE			
B1	Entrate non contributive	200.000,00	319.590,69	119.590,69
B2	Entrate derivanti da alienazione di beni patrimoniali e			
B3	Riscossione di crediti e realizzo valori mobiliari	0,00	0,00	0,00
B4	Entrate derivanti da accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00
	Totale	200.000,00	319.590,69	119.590,69
	TOTALE ENTRATE	58.123.749,00	59.882.873,80	1.759.124,80
	Avanzo di amministrazione dell'esercizio presunto da:			
	-contributo di vigilanza sull'attività di ass. e riass.	4.469.000,00	0,00	0,00
	-contributo di vigilanza sugli intermediari	0,00	0,00	0,00
	-contributo di vigilanza sui periti	0,00	0,00	0,00
	Utilizzo Avanzo di amministrazione ex art.6, comma 3, regolamento per la contabilità e l'amministrazione	1.735.211,00	0,00	0,00
	TOTALE A PAREGGIO	64.327.960,00	0,00	0,00

RENDICONTO FINANZIARIO DELLE ENTRATE PER PROVENIENZA E DELLE SPESE PER DESTINAZIONE				
SPESE				
		Previsione definitiva anno 2011 (euro)	Somme impegnate	Differenza rispetto alle previsioni
C	SPESE DIRETTE PER FUNZIONI ISTITUZIONALI			
C1.0	SERVIZI DI VIGILANZA I E II			
	Stipendi, oneri previd., assistenz. ed altri oneri	1.456.320,00	1.351.420,24	-104.899,76
	Compensi per lavoro straordinario	22.101,00	6.371,86	-15.729,14
	Spese di formazione professionale	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	
		1.478.421,00	1.357.792,10	-120.628,90
C1.1	SEZIONE ATTUARIATO			
	Stipendi, oneri previd., assistenz. ed altri oneri	2.259.140,00	1.686.226,57	-572.913,43
	Compensi per lavoro straordinario	45.069,00	31.608,55	-13.460,45
	Spese di formazione professionale	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	
		2.304.209,00	1.717.835,12	-586.373,88
C1.2	SEZIONE PATRIMONIALE 1			
	Stipendi, oneri previd., assistenz. ed altri oneri	3.434.949,00	3.322.286,22	-112.662,78
	Compensi per lavoro straordinario	75.224,00	61.669,76	-13.554,24
	Spese di formazione professionale	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	
		3.510.173,00	3.383.955,98	-126.217,02
C1.3	SEZIONE PATRIMONIALE 2			
	Stipendi, oneri previd., assistenz. ed altri oneri	3.379.822,00	3.021.951,79	-357.870,21
	Compensi per lavoro straordinario	80.104,00	57.786,91	-22.317,09
	Spese di formazione professionale	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	
		3.459.926,00	3.079.738,70	-380.187,30
	Totale ...	<u>10.752.729,00</u>	<u>9.539.321,90</u>	-1.213.407,10
C2.0	SERVIZIO ISPETTORATO			
	Stipendi, oneri previd., assistenz. ed altri oneri	448.216,00	486.523,23	38.307,23
	Compensi per lavoro straordinario	3.999,00	1.261,59	-2.737,41
	Spese di formazione professionale	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	
		452.215,00	487.784,82	35.569,82
C2.1	SEZIONE ISPETTORATO I			
	Stipendi, oneri previd., assistenz. ed altri oneri	1.814.462,00	1.848.200,89	33.738,89
	Compensi per lavoro straordinario	40.416,00	20.623,22	-19.792,78
	Indennità e rimborsi spese per missioni all'interno	750.000,00	700.235,22	-49.764,78
	Spese di formazione professionale	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
		2.604.878,00	2.569.059,33	-35.818,67
C2.2	SEZIONE ISPETTORATO II			
	Stipendi, oneri previd., assistenz. ed altri oneri	1.510.385,00	1.614.233,62	103.848,62
	Compensi per lavoro straordinario	37.658,00	18.831,36	-18.826,64
	Indennità e rimborsi spese per missioni all'interno	750.000,00	700.235,23	-49.764,77
	Spese di formazione professionale	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	
		2.298.043,00	2.333.300,21	35.257,21
	Totale ...	5.355.136,00	5.390.144,36	35.008,36
C3.0	DIREZIONE COORDINAMENTO GIURIDICO			
	Stipendi, oneri previd., assistenz. ed altri oneri	351.933,00	290.367,76	-61.565,24
	Compensi per lavoro straordinario	1.971,00	3.184,62	1.213,62
	Spese di formazione professionale	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	
		353.904,00	293.552,38	-60.351,62
C3.1	SEZIONE CONSULENZA LEGALE			
	Stipendi, oneri previd., assistenz. ed altri oneri	1.543.034,00	1.291.893,98	-251.140,02
	Compensi per lavoro straordinario	33.527,00	48.272,81	14.745,81
	Spese di formazione professionale	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	
		1.576.561,00	1.340.166,79	-236.394,21
	Totale ...	<u>1.930.465,00</u>	<u>1.633.719,17</u>	-296.745,83

Bilancio consuntivo dell'ISVAP

RENDICONTO FINANZIARIO DELLE ENTRATE PER PROVENIENZA E DELLE SPESE PER DESTINAZIONE				
SPESE				
		Previsione definitiva anno 2011 (euro)	Somme impegnate	Differenza rispetto alle previsioni
C4.0	<u>SERVIZIO DI VIGILANZA INTERMEDIARI E PERITI</u>			
	Stipendi, oneri previd., assistenz. ed altri oneri	1.129.865,00	911.070,32	-218.794,68
	Compensi per lavoro straordinario	20.771,00	32.736,63	11.965,63
	Spese di formazione professionale	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	
		1.150.636,00	943.806,95	-206.829,05
C4.1	SEZIONE INTERMEDIARI E PERITI			
	Stipendi, oneri previd., assistenz. ed altri oneri	1.980.686,00	1.929.726,82	-50.959,18
	Compensi per lavoro straordinario	49.910,00	56.442,79	6.532,79
	Spese per il Collegio di Garanzia	310.000,00	289.402,04	-20.597,96
	Spese per espertamento prove di idoneità	210.000,00	143.948,64	-66.051,36
	Spese di formazione professionale	0,00	0,00	
	Altre spese direttamente imputabili	155.000,00	131.330,09	-23.669,91
		2.705.596,00	2.550.850,38	-154.745,62
	Totale ...	<u>3.856.232,00</u>	<u>3.494.657,33</u>	-361.574,67
C5.0	<u>SERVIZIO SANZIONI</u>			
	Stipendi, oneri previd., assistenz. ed altri oneri	1.821.706,00	1.880.733,12	59.027,12
	Compensi per lavoro straordinario	38.877,00	64.011,70	25.134,70
	Spese di formazione professionale	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	
	Totale ...	1.860.583,00	1.944.744,82	84.161,82
C6.0	<u>SERVIZIO LIQUIDAZIONI ORDINARIE E COATTE AMMINISTRATIVE</u>			
	Stipendi, oneri previd., assistenz. ed altri oneri	896.530,00	1.100.685,98	204.155,98
	Compensi per lavoro straordinario	22.575,00	16.917,89	-5.657,11
	Spese di formazione professionale	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	
	Totale ...	919.105,00	1.117.603,87	198.498,87
C7.0	<u>SERVIZIO TUTELA DEGLI UTENTI</u>			
	Stipendi, oneri previd., assistenz. ed altri oneri	908.431,00	847.033,37	-61.397,63
	Compensi per lavoro straordinario	16.055,00	6.057,70	-9.997,30
	Spese di formazione professionale	0,00	0,00	
		924.486,00	853.091,07	-71.394,93
C7.1	SEZIONE TUTELA DEI DANNEGGIATI			
	Stipendi, oneri previd., assistenz. ed altri oneri	2.756.143,00	2.817.858,52	61.715,52
	Compensi per lavoro straordinario	65.101,00	54.506,02	-10.594,98
	Spese di formazione professionale	0,00	0,00	
		2.821.244,00	2.872.364,54	51.120,54
C7.2	SEZIONE TUTELA DEGLI ASSICURATI			
	Stipendi, oneri previd., assistenz. ed altri oneri	1.369.139,00	1.359.762,91	-9.376,09
	Compensi per lavoro straordinario	29.370,00	35.530,32	6.160,32
	Spese di formazione professionale	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	
		1.398.509,00	1.395.293,23	-3.215,77
	Totale ...	5.144.239,00	5.120.748,84	-23.490,16
C8.0	<u>SERVIZIO RISORSE UMANE</u>			
	Stipendi, oneri previd., assistenz. ed altri oneri	469.080,00	501.239,32	32.159,32
	Compensi per lavoro straordinario	5.027,00	3.681,60	-1.345,40
	Spese di formazione professionale	<u>270.000,00</u>	<u>185.599,27</u>	-84.400,73
		744.107,00	690.520,19	-53.586,81
C8.1	SEZIONE GESTIONE RISORSE UMANE E FORMAZIONE			
	Stipendi, oneri previd., assistenz. ed altri oneri	1.829.356,00	1.877.123,21	47.767,21
	Compensi per lavoro straordinario	40.685,00	63.864,23	23.179,23
	Spese di formazione professionale	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	
		1.870.041,00	1.940.987,44	70.946,44
	Totale ...	<u>2.614.148,00</u>	<u>2.631.507,63</u>	17.359,63

RENDICONTO FINANZIARIO DELLE ENTRATE PER PROVENIENZA E DELLE SPESE PER DESTINAZIONE				
SPESE				
		Previsione definitiva anno 2011 (euro)	Somme impegnate	Differenza rispetto alle previsioni
<u>C9.0</u>	<u>SERVIZIO STUDI</u>			
C9.1	SEZIONE AFFARI INTERNAZIONALI			
	Stipendi, oneri previd., assistenz. ed altri oneri	1.398.879,00	1.693.082,46	294.203,46
	Compensi per lavoro straordinario	29.931,00	53.253,42	23.322,42
	Indennità e rimborsi spese per missioni all'estero	1.210.000,00	679.699,87	-530.300,13
	Spese di formazione professionale	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	
		2.638.810,00	2.426.035,75	-212.774,25
C9.2	SEZIONE STUDI			
	Stipendi, oneri previd., assistenz. ed altri oneri	1.184.879,00	1.040.009,62	-144.869,38
	Compensi per lavoro straordinario	24.564,00	18.243,59	-6.320,41
	Spese di formazione professionale	0,00	0,00	
		1.209.443,00	1.058.253,21	-151.189,79
C9.3	UFFICIO RIASSICURAZIONE			
	Stipendi, oneri previd., assistenz. ed altri oneri	200.262,00	199.611,38	-650,62
	Compensi per lavoro straordinario	4.978,00	5.182,83	204,83
	Spese di formazione professionale	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	
		205.240,00	204.794,21	-445,79
	Totale ...	4.053.493,00	3.689.083,17	-364.409,83
<u>C10.0</u>	<u>SERVIZIO CONTABILITA' E AMMINISTRAZIONE (*)</u>			
	Stipendi, oneri previd., assistenz. ed altri oneri	50.991,00	462.014,12	411.023,12
	Compensi per lavoro straordinario	1.223,00	11.622,60	10.399,60
	Spese di formazione professionale	0,00	0,00	
		52.214,00	473.636,72	421.422,72
C10.1	SEZIONE CONTABILITA' E BILANCIO			
	Stipendi, oneri previd., assistenz. ed altri oneri	1.523.456,00	1.688.839,64	165.383,64
	Compensi per lavoro straordinario	34.489,00	43.621,60	9.132,60
	Spese di formazione professionale	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	
		1.557.945,00	1.732.461,24	174.516,24
C10.2	UFFICIO SERVIZI GENERALI			
	Stipendi, oneri previd., assistenz. ed altri oneri	1.340.705,00	1.131.488,84	-209.216,16
	Compensi per lavoro straordinario	33.726,00	27.487,58	-6.238,42
	Spese di formazione professionale	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	
		1.374.431,00	1.158.976,42	-215.454,58
			0,00	
C10.3	UFFICIO GARE E CONTRATTI			
	Stipendi, oneri previd., assistenz. ed altri oneri	337.130,00	417.254,76	80.124,76
	Compensi per lavoro straordinario	8.348,00	19.788,77	11.440,77
	Spese di formazione professionale	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	
		345.478,00	437.043,53	91.565,53
	Totale ...	3.330.068,00	3.802.117,91	472.049,91
<u>C11.0</u>	<u>SERVIZIO ORGANIZZAZIONE E SISTEMI</u>			
	Stipendi, oneri previd., assistenz. ed altri oneri	279.482,00	302.309,72	22.827,72
	Compensi per lavoro straordinario	0,00	0,00	
	Spese di formazione professionale	0,00	0,00	
		279.482,00	302.309,72	22.827,72
C11.1	SEZIONE TECNOLOGIE E SISTEMI			
	Stipendi, oneri previd., assistenz. ed altri oneri	2.032.464,00	1.907.449,12	-125.014,88
	Compensi per lavoro straordinario	45.260,00	62.088,90	16.828,90
	Spese di formazione professionale	0,00	0,00	
		2.077.724,00	1.969.538,02	-108.185,98
	Totale ...	2.357.206,00	2.271.847,74	-85.358,26
	Totale spese dirette	42.173.404,00	40.635.496,74	-1.537.907,26

Bilancio consuntivo dell'ISVAP

RENDICONTO FINANZIARIO DELLE ENTRATE PER PROVENIENZA E DELLE SPESE PER DESTINAZIONE				
SPESE				
		Previsione definitiva anno 2011 (euro)	Somme impegnate	Differenza rispetto alle previsioni
	SPESE INDIRETTE PER SERVIZI GENERALI			
D	- Funzionamento			
D1	Organi d'Istituto	1.005.000,00	969.875,75	-35.124,25
D2	Uffici di staff	2.262.091,00	2.164.439,44	-97.651,56
D3	Internal auditing	222.525,00	211.159,88	-11.365,12
D4	Oneri di funzionamento	<u>15.078.940,00</u>	<u>11.783.422,84</u>	-3.295.517,16
	Totale...	18.568.556,00	15.128.897,91	-3.439.658,09
	- Investimenti			
D5	Acquisto immobilizzazioni	3.586.000,00	548.576,77	-3.037.423,23
D6	Concessione di crediti e acquisto valori mobiliari	0,00	0,00	
D7	Uscite derivanti da estinzioni di prestiti	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	
	Totale...	3.586.000,00	548.576,77	-3.037.423,23
	Totale spese indirette	22.154.556,00	15.677.474,68	-6.477.081,32
	TOTALE USCITE	64.327.960,00	56.312.971,42	-8.014.988,58
	Disavanzo di amministrazione presunto	0,00	0,00	0,00
	TOALE A PAREGGIO	64.327.960,00	56.312.971,42	-8.014.988,58

Oneri di funzionamento:

Spese per servizi e utenze	3.195.980,72
Canoni di locazione	3.350.000,00
Oneri tributari, finanziari e vari	807.565,09
Beni di consumo	211.320,31
Commissioni e comitati e prestazioni professionali	94.147,89
Manutenzioni	106.926,25
Pubblicazioni	11.424,50
Pubblicità	24.370,82
Spese di rappresentanza	36.058,82
Organizzazione e partecipazione convegni e congressi	45.628,44
Versamenti ad altre Autorità ex Legge 191/2009	<u>3.900.000,00</u>
	11.783.422,84

In sede di redazione del bilancio di previsione 2011, era stata prevista, per il Servizio Contabilità e amministrazione, una sola risorsa della carriera operativa, a decorrere dal 1° giugno 2011.

(*) I costi che si rilevano alla chiusura dell'esercizio tengono conto tuttavia dell'assegnazione, nel mese di febbraio 2011, di ulteriori tre risorse, di cui un dirigente. Due delle predette risorse, una direttiva ed una operativa, sono state assegnate alla Sezione contabilità nei mesi, rispettivamente, di aprile e ottobre 2011. Pertanto, al 31.12.2011 risultava assegnata al Servizio, oltre al responsabile, una sola risorsa.

**PROSPETTO DI RIPARTIZIONE
DELLE ENTRATE E DELLE SPESE
PER TITOLI, CATEGORIE E CAPITOLI**

RENDICONTO GENERALE 2011

Bilancio consuntivo dell'ISVAP

PROSPETTO DI RIPARTIZIONE DELLE ENTRATE E DELLE SPESE PER TITOLI, CATEGORIE E CAPITOLI									
ENTRATE									
Tit.	Cat.	Cap.		Previsione definitiva anno 2011 (a)	Accertamenti			Differenza accertamenti - previsioni (b - a)	
					Importo totale (b)	di cui riscossioni	di cui totale crediti		di cui totale residui attivi
I			ENTRATE CORRENTI						
		1^	ENTRATE CONTRIBUTIVE						
		10101	Contributo di vigilanza sull'attività	48.923.749,00	50.426.168,11	50.426.168,11	0,00	0,00	1.502.419,11
		10102	Contributo di enti e privati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		10103	Altre entrate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		10104	Contributo di vigilanza sugli intermediari	8.650.000,00	8.813.065,00	8.428.841,00	384.224,00	0,00	163.065,00
		10105	Contributo vigilanza sui periti	350.000,00	324.050,00	242.210,00	81.840,00	0,00	-25.950,00
			Totale ...	57.923.749,00	59.563.283,11	59.097.219,11	466.064,00	0,00	1.639.534,11
		2^	ENTRATE NON CONTRIBUTIVE						
		10201	Entrate derivanti da sanzioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		10202	Altre entrate	200.000,00	319.590,69	252.502,43	67.088,26	0,00	119.590,69
		Totale ...	200.000,00	319.590,69	252.502,43	67.088,26	0,00	119.590,69	
		Totale titolo I	58.123.749,00	59.882.873,80	59.349.721,54	533.152,26	0,00	1.759.124,80	
II			ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E REALIZZO DI VALORI MOBILIARI						
		3^	ALIENAZIONE DI BENI						
		20301	Alienazione beni immobili	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		20302	Alienazione beni mobili	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale ...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

PROSPETTO DI RIPARTIZIONE DELLE ENTRATE E DELLE SPESE PER TITOLI, CATEGORIE E CAPITOLI									
ENTRATE									
Tit.	Cat.	Cap.		Previsione definitiva anno 2011 (a)	Accertamenti			Differenza accertamenti - previsioni (b - a)	
					Importo totale (b)	di cui riscossioni	di cui totale crediti		di cui totale residui attivi
III	4^		RISCOSSIONE CREDITI E REALIZZO VALORI MOBILIARI						
		20401	Riscossione crediti diversi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		20402	Realizzo valori mobiliari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Totale ...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Totale titolo II	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI						
	5^		ACCENSIONE PRESTITI						
		30501	Accensione mutui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		30502	Accensione altri debiti finanziari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Totale ...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale titolo III	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Bilancio consuntivo dell'ISVAP

PROSPETTO DI RIPARTIZIONE DELLE ENTRATE E DELLE SPESE PER TITOLI, CATEGORIE E CAPITOLI									
ENTRATE									
Tit.	Cat.	Cap.		Previsione definitiva anno 2011 (a)	Accertamenti			Differenza accertamenti - previsioni (b - a)	
					Importo totale (b)	di cui riscossioni	di cui totale crediti		di cui totale residui attivi
			Totale entrate	58.123.749,00	59.882.873,80	59.349.721,54	533.152,26	0,00	1.759.124,80
IV			PARTITE DI GIRO						
	6^		ENTRATE DERIVANTI DA PARTITE DI GIRO						
		40601	Partite di giro	53.223.000,00	20.861.346,30	20.035.579,62	825.766,68	0,00	-32.361.653,70
		40602	Fondo per la realizzazione del progetto pilota per il monitoraggio della incidentalità degli autoveicoli (decreto M.A.P. 23.11.2004)	0,00	25.962,48	19.594,08	0,00	6.368,40	25.962,48
		40603	Convenzione MISE progetto "preventivatore"	0,00	22,47	22,47	0,00	0,00	22,47
		40604	Preventivatore unico	0,00	474,96	301,42	0,00	173,54	474,96
			Totale ...	53.223.000,00	20.887.806,21	20.055.497,59	825.766,68	6.541,94	-32.335.193,79
			Totale titolo IV	53.223.000,00	20.887.806,21	20.055.497,59	825.766,68	6.541,94	-32.335.193,79
			TOTALE	111.346.749,00	80.770.680,01	79.405.219,13	1.358.918,94	6.541,94	-30.576.068,99
			AVANZO DI AMMINISTRAZIONE DELL'ESERCIZIO da:						
			-contributo di vigilanza sull'attività di ass. e riass.	4.469.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			-contributo di vigilanza sugli intermediari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			-contributo di vigilanza sui periti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			AVANZO DI AMMINISTRAZIONE ex art.6, comma 3, regolamento per la contabilità e l'amministrazione	1.735.211,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			TOTALE A PAREGGIO	117.550.960,00	80.770.680,01	79.405.219,13	1.358.918,94	6.541,94	-30.576.068,99

PROSPETTO DI RIPARTIZIONE DELLE ENTRATE E DELLE SPESE PER TITOLI, CATEGORIE E CAPITOLI									
SPESE									
Tit.	Cat.	Cap.		Previsione definitiva anno 2011 (a)	Impegni			Differenza impegni - previsioni (b - a)	
					Importo totale (b)	di cui pagamenti	di cui totale debiti		di cui totale residui passivi
I			SPESE CORRENTI						
		1^	ORGANI DELL'ISTITUTO						
		10101	Indennità di presidenza	295.000,00	291.717,45	291.717,45	0,00	0,00	-3.282,55
		10102	Indennità componenti Consiglio	670.000,00	644.451,44	644.451,44	0,00	0,00	-25.548,56
		10103	Missioni e rimborsi organi Istituto	40.000,00	33.706,86	33.185,71	521,15	0,00	-6.293,14
			Totale ...	1.005.000,00	969.875,75	969.354,60	521,15	0,00	-35.124,25
		2^	ONERI DI FUNZIONAMENTO						
		10201	Stipendi	26.520.000,00	26.190.672,29	24.833.768,01	36.614,51	1.320.289,77	-329.327,71
		10202	Oneri previdenziali e assistenziali	6.960.000,00	6.710.909,71	6.572.815,35	6.594,36	131.500,00	-249.090,29
		10203	Compensi per lavoro straordinario	925.000,00	915.102,04	915.102,04	0,00	0,00	-9.897,96
		10204	Indennità e rimborsi spese per missioni all'interno	1.500.000,00	1.400.470,45	1.279.164,89	188,70	121.116,86	-99.529,55
		10205	Indennità e rimborsi spese per missioni all'estero	1.210.000,00	679.699,87	638.074,52	14.906,84	26.718,51	-530.300,13
		10206	Altri oneri del personale	4.170.000,00	4.050.024,41	2.076.671,43	1.484.187,83	489.165,15	-119.975,59
		10207	Spese di formazione professionale	270.000,00	185.599,27	55.489,33	19.990,00	110.119,94	-84.400,73
		10208	Spese per funzionamento di commissioni e comitati	380.000,00	332.546,43	310.249,52	0,00	22.296,91	-47.453,57
		10209	Prestazioni professionali	107.000,00	77.395,34	59.022,48	5.310,19	13.062,67	-29.604,66
		10210	Spese per l'organizzazione e la partecipazione a congressi, convegni e altre manifestazioni	90.000,00	45.628,44	45.628,44	0,00	0,00	-44.371,56
		10211	Canoni di locazione e oneri accessori	3.350.000,00	3.350.000,00	3.252.835,64	0,00	97.164,36	0,00
		10212	Acquisto di beni di consumo	232.000,00	211.320,31	137.044,51	60.686,68	13.589,12	-20.679,69
		10213	Spese per servizi e utenze	3.833.960,00	3.444.867,61	2.208.291,72	897.768,20	338.807,69	-389.092,39
		10214	Manutenzione ordinaria beni mobili e immobili	108.000,00	106.926,25	57.095,21	31.847,57	17.983,47	-1.073,75
		10215	Spese di rappresentanza	60.000,00	36.058,82	22.152,90	10.605,12	3.300,80	-23.941,18
		10216	Spese di pubblicità	43.000,00	24.370,82	14.753,82	9.616,60	0,40	-18.629,18
		10217	Spese per pubblicazioni	26.000,00	11.424,50	8.460,00	847,00	2.117,50	-14.575,50
			Totale ...	49.784.960,00	47.773.016,56	42.486.619,81	2.579.163,60	2.707.233,15	-2.011.943,44

Bilancio consuntivo dell'ISVAP

PROSPETTO DI RIPARTIZIONE DELLE ENTRATE E DELLE SPESE PER TITOLI, CATEGORIE E CAPITOLI										
SPESE										
Tit.	Cat.	Cap.		Previsione definitiva anno 2011 (a)	Impegni			Differenza impegni - previsioni (b - a)		
					Importo totale (b)	di cui pagamenti	di cui totale debiti		di cui totale residui passivi	
II	3^		ONERI VARI E STRAORDINARI							
		10301	Oneri tributari e finanziari	2.909.000,00	2.825.844,22	2.475.161,00	295.153,22	55.530,00	-83.155,78	
		10302	Altri oneri	1.523.000,00	295.658,12	293.329,27	2.328,85	0,00	-1.227.341,88	
		10303	Versamenti ad altre Autorità ex legge n.191 / 2009	3.900.000,00	3.900.000,00	3.900.000,00	0,00	0,00	0,00	
			Totale ...	8.332.000,00	7.021.502,34	6.668.490,27	297.482,07	55.530,00	-1.310.497,66	
	4^			FONDI COSTITUITI IN BASE A DISPOSIZIONI NORMATIVE E REGOLAMENTARI						
		10401	Fondo di riserva spese impreviste	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-80.000,00	
		10402	Fondo Legge 122/2010	1.540.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.540.000,00	
		10403	Altri fondi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Totale ...	1.620.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.620.000,00	
				Totale titolo I	60.741.960,00	55.764.394,65	50.124.464,68	2.877.166,82	2.762.763,15	-4.977.565,35
				SPESE IN CONTO CAPITALE						
	5^			ACQUISTO IMMOBILIZZAZIONI						
		20501	Acquisto immobili e oneri di ristrutturazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		20502	Acquisto impianti, attrezzature e macchine d'ufficio non	18.000,00	7.422,27	6.391,09	551,18	480,00	-10.577,73	
20503		Acquisto apparecchiature e programmi informatici	3.458.000,00	451.873,65	75.076,97	125.426,79	251.369,89	-3.006.126,35		
20504		Acquisto mobili d'ufficio e arredi	110.000,00	89.280,85	46.570,41	9.769,45	32.940,99	-20.719,15		
20505		Acquisto automezzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		Totale ...	3.586.000,00	548.576,77	128.038,47	135.747,42	284.790,88	-3.037.423,23		
6^			CONCESSIONE CREDITI E ACQUISTO VALORI MOBILIARI							
	20601	Concessione crediti diversi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	20602	Acquisto valori mobiliari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		Totale ...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Totale titolo II	3.586.000,00	548.576,77	128.038,47	135.747,42	284.790,88	-3.037.423,23	

PROSPETTO DI RIPARTIZIONE DELLE ENTRATE E DELLE SPESE PER TITOLI, CATEGORIE E CAPITOLI								
SPESE								
Tit.	Cat.	Cap.		Previsione definitiva anno 2011 (a)	Impegni			Differenza impegni - previsioni (b - a)
					Importo totale (b)	di cui pagamenti	di cui totale debiti	
III			USCITE DERIVANTI DA ESTINZIONE DI PRESTITI					
		7^	ESTINZIONE PRESTITI					
		30701	Rimborsi mutui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		30702	Rimborsi di altri oneri finanziari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Totale ...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Totale titolo III	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Totale spese	64.327.960,00	56.312.971,42	50.252.503,15	3.012.914,24	3.047.554,03
								-8.014.988,58
IV			PARTITE DI GIRO					
		8^	USCITE DERIVANTI DA PARTITE DI GIRO					
		40801	Partite di giro	53.223.000,00	20.861.346,30	18.813.493,42	2.020.852,88	27.000,00
		40802	Fondo per la realizzazione del progetto pilota per il monitoraggio della incidentalità degli autoveicoli (decreto M.A.P. 23.11.2004)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		40803	Convenzione MISE progetto "preventivatore"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		40804	Preventivatore unico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Totale ...	53.223.000,00	20.861.346,30	18.813.493,42	2.020.852,88	27.000,00
			Totale titolo IV	53.223.000,00	20.861.346,30	18.813.493,42	2.020.852,88	27.000,00
			TOTALE	117.550.960,00	77.174.317,72	69.065.996,57	5.033.767,12	3.074.554,03
			DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			TOTALE A PAREGGIO	117.550.960,00	77.174.317,72	69.065.996,57	5.033.767,12	3.074.554,03
								-40.376.642,28

**QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO
DELLE ENTRATE E DELLE SPESE PER TITOLI
RENDICONTO GENERALE 2011**

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO DELLE ENTRATE E DELLE SPESE PER TITOLI							
ENTRATE							
Tit.		Previsione definitiva anno 2011 (a)	Accertamenti				Differenza accertamenti-previsioni (b - a)
			Importo totale (b)	di cui riscossioni	di cui totale crediti	di cui totale residui attivi	
I	ENTRATE CORRENTI	58.123.749,00	59.882.873,80	59.349.721,54	533.152,26	0,00	1.759.124,80
II	ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E REALIZZO DI VALORI MOBILIARI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III	ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Totale entrate</i>	<i>58.123.749,00</i>	<i>59.882.873,80</i>	<i>59.349.721,54</i>	<i>533.152,26</i>	<i>0,00</i>	<i>1.759.124,80</i>
IV	PARTITE DI GIRO	53.223.000,00	20.887.806,21	20.055.497,59	825.766,68	6.541,94	-32.335.193,79
	TOTALE	111.346.749,00	80.770.680,01	79.405.219,13	1.358.918,94	6.541,94	-30.576.068,99
	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE DELL'ESERCIZIO	4.469.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE ex art.6, comma 3, regolamento per la contabilità e l'amministrazione	1.735.211,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE A PAREGGIO	117.550.960,00	80.770.680,01	79.405.219,13	1.358.918,94	6.541,94	-30.576.068,99

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO DELLE ENTRATE E DELLE SPESE PER TITOLI							
SPESE							
Tit.		Previsione definitiva anno 2009 (a)	Impegni				Differenza impegni-previsioni (b - a)
			Importo totale (b)	di cui pagamenti	di cui totale debiti	di cui totale residui passivi	
I	SPESE CORRENTI	60.741.960,00	55.764.394,65	50.124.464,68	2.877.166,82	2.762.763,15	-4.977.565,35
II	SPESE IN CONTO CAPITALE	3.586.000,00	548.576,77	128.038,47	135.747,42	284.790,88	-3.037.423,23
III	USCITE DERIVANTI DA ESTINZIONE DI PRESTITI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Totale spese</i>	<i>64.327.960,00</i>	<i>56.312.971,42</i>	<i>50.252.503,15</i>	<i>3.012.914,24</i>	<i>3.047.554,03</i>	<i>-8.014.988,58</i>
IV	PARTITE DI GIRO	53.223.000,00	20.861.346,30	18.813.493,42	2.020.852,88	27.000,00	-32.361.653,70
	TOTALE	117.550.960,00	77.174.317,72	69.065.996,57	5.033.767,12	3.074.554,03	-40.376.642,28
	DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE A PAREGGIO	117.550.960,00	77.174.317,72	69.065.996,57	5.033.767,12	3.074.554,03	-40.376.642,28

SITUAZIONE GENERALE FINANZIARIA AL 31/12/2011

FONDO DI CASSA All'1/1/2011		12.296.003,73
TOTALE RISCOSSIONI ANNO 2011	+ 88.788.158,39	
TOTALE PAGAMENTI ANNO 2011	- <u>77.548.245,47</u>	
DIFFERENZA RISCOSSIONI/PAGAMENTI		+ 11.239.912,92
FONDO DI CASSA AL 31/12/2011		23.535.916,65
CREDITI		
Totale crediti anno 2011 e precedenti	+ 5.673.473,90	
Totale crediti anni precedenti eliminati	- <u>0,00</u> +	5.673.473,90
RESIDUI ATTIVI		
Totale residui attivi anno 2011 e precedenti	+ 25.052,06	
Totale residui attivi anni precedenti eliminati	- <u>0,00</u> +	25.052,06
DEBITI		
Totale debiti anno 2011 e precedenti	+ 5.832.295,03	
Totale debiti anni precedenti eliminati	- <u>12.408,50</u> -	5.819.886,53
RESIDUI PASSIVI		
Totale residui passivi anno 2011 e precedenti	+ 11.219.250,65	
Totale residui passivi anni precedenti eliminati	- <u>333.317,93</u> -	10.885.932,72
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2011		12.528.623,36
Parte vincolata:		5.582.693,61
Prenotazioni di impegno trasferite all'esercizio successivo ex art.18 del	1.253.400,00	
Recolamento di Contabilità		
Fondo giudizi pendenti ex art.12 del Regolamento di Contabilità	2.594.082,61	
Avanzo di amministrazione "indisponibile" residuale generato il 31.12.1998	1.735.211,00	
Parte disponibile:		6.945.929,75
- per la copertura degli oneri di vigilanza sull'attività di ass. e riass.	+ 6.945.929,75	
- per la copertura degli oneri di vigilanza sugli intermediari	+ 0,00	
- per la copertura degli oneri di vigilanza sui periti	+ 0,00	
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE ex art.6, comma 3 reg.cont.	+ <u></u>	
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2011		12.528.623,36

5. ATTI COMUNITARI DI
INTERESSE PER IL
SETTORE ASSICURATIVO

5.1 SELEZIONE DALLA GAZZETTA UFFICIALE DELL'UNIONE EUROPEA

GAZZETTA UFFICIALE DELL'UNIONE EUROPEA	DESCRIZIONE DELL'ATTO
C 199 E del 7 luglio 2012.	Dichiarazione del Parlamento europeo del 10 marzo 2011 sull'introduzione di statuti europei per le mutue, le associazioni e le fondazioni.
C 215 del 21 luglio 2012.	Misure di risanamento: Decisione relativa all'approvazione della ripresa delle attività di Societatea de asigurare-reasigurare LIG Insurance SA.
C 225 del 27 luglio 2012.	Parere del Comitato delle regioni "Un programma per la tutela dei consumatori (2014-2020)".
C 229 del 31 luglio 2012.	Parere del Comitato economico e sociale europeo sul tema "Paradisi fiscali e finanziari: una minaccia per il mercato interno dell' UE".
C 229 del 31 luglio 2012.	Parere del Comitato economico e sociale europeo in merito alla Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2009/65/CE concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative in materia di taluni organismi d'investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM) e la direttiva 2011/61/UE sui gestori di fondi di investimento alternativi per quanto riguarda l'eccessivo affidamento ai rating del credito.

<p>C 229 del 31 luglio 2012.</p>	<p>Parere del Comitato economico e sociale europeo in merito alla Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni – Strategia rinnovata dell’Ue per il periodo 2011-14 in materia di responsabilità sociale delle imprese.</p>
----------------------------------	---

6. ALTRE NOTIZIE

6.1 MODIFICHE STATUTARIE

Aumento del capitale sociale di Arca Assicurazioni S.p.A., con sede in Verona

L'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo – ISVAP – con comunicazione all'impresa del 9 maggio 2012, ai fini di vigilanza, ha approvato, ai sensi dell'art. 196 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 e del Regolamento Isvap n. 14 del 18 febbraio 2008, la modifica statutaria deliberata in data 20 aprile 2012 dall'assemblea straordinaria degli azionisti di Arca Assicurazioni S.p.A. riguardante l'aumento del capitale sociale per un importo di euro 25.000.000,48 da eseguirsi entro il 30 giugno 2012. In data 28 giugno 2012 detto aumento è stato interamente sottoscritto e versato per cui il capitale sociale aumenta da euro 25.026.000,00 a euro 50.026.000,48.

6.2 TASSO DI INTERESSE GARANTIBILE NEI CONTRATTI RELATIVI AI RAMI VITA

Determinazione dei tassi massimi di interesse da applicare ai contratti dei rami vita espressi in euro che prevedono una garanzia di tasso di interesse.

(valori percentuali)

Mese di rilevazione	Rendimento lordo del titolo di Stato guida BTP a 10 anni	TMO	60%TMO	Tasso massimo garantibile (TMG)	75%TMO	Tasso massimo garantibile (TMG)
	(1)	(2)		(3)		(4)
apr.	4,356	4,356	2,614	2,50	3,267	3,25
mag.	4,415	4,415	2,649	2,50	3,311	3,25
giu.	4,606	4,606	2,764	2,50	3,455	3,25
lug.	4,373	4,373	2,624	2,50	3,280	3,25
ago.	4,116	4,116	2,470	2,50	3,087	3,25
set.	4,088	4,088	2,453	2,50	3,066	3,25
ott.	4,101	4,101	2,461	2,50	3,076	3,25
nov.	4,057	4,057	2,434	2,50	3,043	3,25
dic.	4,007	4,007	2,404	2,50	3,005	3,25
2010 gen.	4,078	4,078	2,447	2,50	3,059	3,25
feb.	4,047	4,047	2,428	2,50	3,035	3,25
mar.	3,941	3,941	2,365	2,50	2,956	3,25
apr.	3,996	3,996	2,398	2,50	2,997	3,25
mag.	3,985	3,985	2,391	2,50	2,989	3,25
giu.	4,102	4,075	2,445	2,50	3,056	3,25
lug.	4,026	4,026	2,416	2,50	3,020	3,25
ago.	3,802	3,802	2,281	2,50	2,852	3,25
set.	3,862	3,862	2,317	2,50	2,897	3,25
ott.	3,800	3,800	2,280	2,50	2,850	3,25
nov.	4,184	3,986	2,392	2,50	2,990	3,25
dic.	4,603	4,036	2,422	2,50	3,027	3,25
2011 gen.	4,729	4,090	2,454	2,50	3,068	3,25
feb.	4,736	4,148	2,489	2,50	3,111	3,25
mar.	4,875	4,225	2,535	2,50	3,169	3,25
apr.	4,841	4,295	2,577	2,50	3,222	3,25
mag.	4,756	4,360	2,616	2,50	3,270	3,25
giu.	4,816	4,419	2,652	2,50	3,314	3,25
lug.	5,463	4,539	2,723	2,50	3,404	3,25
ago.	5,271	4,661	2,797	2,50	3,496	3,25
set.	5,746	4,818	2,891	2,50	3,614	3,25
ott.	5,972	4,999	3,000	2,50	3,750	3,25
nov.	7,057	5,239	3,143	3,00	3,929	3,25
dic.	6,812	5,423	3,254	3,00	4,067	4,00
2012 gen.	6,537	5,574	3,344	3,00	4,180	4,00
feb.	5,546	5,546	3,328	3,00	4,160	4,00
mar.	5,049	5,049	3,029	3,00	3,787	4,00
apr.	5,676	5,676	3,405	3,00	4,257	4,00
mag.	5,783	5,783	3,470	3,00	4,337	4,00
giu.	5,904	5,901	3,541	3,00	4,426	4,00

(1) Desunto dalla pubblicazione mensile della Banca d'Italia "Supplementi al Bollettino Statistico - Indicatori monetari e finanziari - Mercato finanziario - Tavola n. 7, Indicatore S167005D".

(2) Il TMO di ciascun mese è dato, ai sensi dell'art. 12 di cui al Regolamento ISVAP n. 21/08, dal minore fra il rendimento lordo del BTP a 10 anni del mese considerato e la media semplice dei rendimenti lordi del BTP a 10 anni degli ultimi dodici mesi.

(3) Tasso massimo applicabile ai contratti dei rami vita che prevedono una garanzia di tasso di interesse, per i quali le imprese detengono una generica provvista di attivi (contratti di cui all'art. 13 del Regolamento ISVAP n. 21/08). Le variazioni del livello di tasso massimo devono trovare applicazione entro tre mesi dalla fine del mese nel quale se ne determina il valore.

(4) Tasso massimo applicabile, limitatamente ai primi otto anni della durata contrattuale, per i contratti a premio unico di assicurazione sulla vita non di puro rischio e di capitalizzazione, sempreché l'impresa disponga di un'idonea provvista di attivi per la copertura degli impegni assunti (contratti di cui all'art. 15 del Regolamento ISVAP n.21/08). Le variazioni del livello di tasso massimo devono trovare applicazione entro tre mesi dalla fine del mese nel quale se ne determina il valore.

(*) Il dato è stato modificato dalla Banca d'Italia con la pubblicazione dei "Supplementi al Bollettino Statistico - Indicatori monetari e finanziari - Mercato finanziario - Anno XX Numero 24 - 12 Maggio 2010". In particolare il tasso di marzo 2010, nella precedente pubblicazione dei Supplementi al Bollettino Statistico del 13 Aprile 2010, era stato comunicato pari a 3,941. La modifica apportata non influenza la determinazione dei tassi massimi di interesse applicabili

